LA COSTITUZIONE ANTONINIANA E LA SUA APPLICAZIONE NELL'IMPERO ROMANO

Le accese discussioni svoltesi negli ultimi tre decenni intorno alla « Costituzione Antoniniana » e alle sue clausole sono arrivate a un punto morto. Studiosi di diversi paesi hanno sottoposto a un'analisi esauriente tutte le fonti letterarie che ricordano quest'importante riforma di Caracalla dell'anno 212 dell'e. n. Le lacune del testo conservato nel Pap. Giessen 40 hanno provocato innumerevoli lezioni, diverse per forma e contenuto, da parte dei piú grandi specialisti del nostro campo di attività. I loro lavori costituiscono oggi un'importante bibliografia ed è sufficiente citare qualche nome — P. M. Meyer, W. Schubart, U. Wilcken, Gino Segrè, V. Capocci, E. Bickermann, G. de Sanctis, Joh. Stroux, Ad. Wilhelm, A. H. Jones, Fr. Heichelheim, A. B. Ranovici, E. M. Staermann — per rendersi conto sia dell'interesse che gli storici contemporanei hanno preso a tale problema, sia delle numerose difficoltà che ciascuno ha tentato di superare. Con una sola eccezione, tutti gli studiosi hanno seguito la linea dell'analisi filologica del Pap. Giessen, il cui testo, confrontato con i rispettivi passaggi del Digesto, permette alcune precisazioni e anche numerose ipotesi. Il problema non potrà essere completamente risolto finchè non verranno introdotti nella discussione elementi nuovi che ci permettano di eliminare le imprecisioni, le confusioni o addirittura gli errori che, in mancanza d'informazioni sicure, ha potuto fare ognuno degli studiosi sopra citati. Lo studio della signora E. M. Staermann ci prova quanto sia giustificata tale conclusione [1]. Partendo dalla giusta osservazione che i documenti epigrafici debbano riflettere, in una certa misura, il cambiamento provocato dalla Costituzione Antoniniana — nel caso che sia stata generalmente applicata — oppure, col loro silenzio, provare la continuità di un precedente stato di fatto, l'Autrice prende in esame alcune iscrizioni delle regioni renane e danubiane le quali provano che, anche dopo il 212 dell'e. n., esistevano nell'impero romano sudditi privi del diritto di cittadinanza. Sebbene a un solo passo dalla soluzione di questo lungo e controverso problema, la signora E. M. Staermann s'è limitata ad attirare l'attenzione degli studiosi su alcuni aspetti delle iscrizioni renane e danubiane del sec. III dell'e. n., senza sviluppare sino in fondo l'idea dalla quale

[1] VDI, 2, 1946, pp. 81—88.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

era partita. Per questo anche la sua conclusione preliminare è imprecisa e incompleta e si attiene a una soluzione assai meno coraggiosa delle premesse.

Esistono realmente documenti che, fin'ora, non sono stati presi in considerazione e introdotti nella discussione di tale problema e che ci permettono una conclusione molto piú ampia, in corrispondenza a quell'importante trasformazione giuridica che rappresenta, all'inizio del III secolo, la Costituzione Antoniniana.

Prima però di passare all'analisi dei nuovi documenti, è necessario ricordare, sia pure in modo sommario, lo stadio attuale degli studi su tale problema, le ipotesi e specialmente le conclusioni sostenute dagli studiosi moderni per poter pesar meglio e soprattutto per poter utilizzare quanto possa essere valido negli studi cosí numerosi e variati pubblicati sino ad oggi.

Espressione giuridica di quella tendenza di livellare le forme diverse e spesso contradditorie nelle quali si trovavano, rispetto a Roma e all'Italia, i sudditi delle province dell'impero romano — tendenza che si manifesta in modo sempre piú accentuato specialmente dalla metà del II secolo dell'e.n.; espressione giuridica di quella necessità di unificare le differenze di natura fiscale e amministrativa sull'area di tutto l'impero, la Costituzione Antoniniana consacrava una situazione in gran parte esistente. L'aristocrazia provinciale aveva cominciato a penetrare nel Senato romano già dall'epoca di Claudio, costituendo nel corso del II secolo un gruppo sempre piú numeroso. Molti cittadini di diverse città di provincia avevano egualmente ottenuto, in un modo o nell'altro, la cittadinanza romana, espressa nei documenti con i *tria nomina* romani. I primi beneficiari di tale situazione erano, beninteso, i rappresentanti delle classi privilegiate; il diritto di cittadinanza romana concedeva loro il privilegio di esercitare tutta una serie di azioni economiche, giuridiche e politiche, escluse per gli altri sudditi dell'impero romano che rimangono nella situazione di *peregrini*. Alla fine del secolo, il numero di tali cittadini era tuttavia abbastanza grande perché l'ufficialità romana pensasse a un'unificazione, necessaria all'apparato sempre piú complesso dello Stato romano.

La prima notizia sulla concessione della cittadinanza romana da parte di Caracalla ai sudditi delle province si trova nel Digesto (I, 5, 17) nella forma trasmessaci da Ulpiano: «*in orbe Romano qui sunt, ex constitutione imperatoris Antonini cives Romani effecti sunt* ».

Di questa misura ci parla Dione Cassio, in una forma evidentemente ostile all'imperatore. Ricordando infatti le diverse imposte dirette e indirette durante il regno di Caracalla, lo storico greco aggiunge: « per questo tutti gli abitanti dell'impero sono stati dichiarati cittadini romani, in apparenza per onorarli, in realtà per ottenere piú redditi, dato che gli stranieri sono esonerati dalla maggior parte di tali tasse » [2].

L'eco di tale misura s'è conservata anche in testi piú tardi: negli SHA, 10, 1, 2, si menziona la « *civitatem omnibus datam* »; S. Agostino ci dice che « *omnes ad Romanum imperium pertinentes societatem acciperent civitatis et Romani cives essent, ac si esset omnium quod erat ante paucorum* » [3]. E, per finire, questa

[2] LXXVII, 9, 5.

[3] *De civ. Dei* V, 17.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

misura è ricordata tanto da Giustiniano, nella Novella 78 dell'anno 539, quanto da Gregorio il Taumaturgo nel suo discorso in onore di Origene [4].

In nessuno dei testi citati si parla di una qualsiasi restrizione e tutta la popolazione del vasto impero sembra aver ottenuto dunque, nel 212, la cittadinanza romana. Soltanto il Mommsen, studiando il sistema romano di reclutamento, arrivava alla conclusione — respinta poi da tutti gli studiosi del problema della *Constitutio Antoniniana* — che nel 212 soltanto gli abitanti delle città avevano ricevuto la cittadinanza romana.

La pubblicazione nel 1910, da parte di P. M. Meyer, del papiro 40 di Giessen che ci dà la versione greca o, in ogni caso, un estratto che comprende proprio la parte essenziale del decreto, ha dato alla discussione di questo problema un aspetto del tutto nuovo perché il testo comprende anche una clausola limitativa che, come è ben noto, costituisce il nodo dell'intero problema [5].

Il testo pubblicato dal Meyer nel 1910 e ripubblicato nel 1920 dallo stesso Autore, dopo una revisione dello Schubart, comprende nelle righe 7—9 una disposizione imperiale particolarmente importante:

[Ἀυτοκράτωρ Καῖσαρ Μᾶ]ρκος Αὐρήλι[ος Σεουῆρος] Ἀντωνῖνο[ς] Σ[εβαστὸ]ς λέγει.
[Νυνὶ δὲ . . . χρ]ὴ μᾶλλον ἀν[αβαλόμενον τὰ]ς αἰτίας κ[α]ὶ το[ὺς] λ[ιβ]έλλου[ς]
[ζητεῖν, ὅπως ἂν τοῖς θ]εοῖς τ[οῖ]ς ἀθ[αν]άτοις εὐχαριστήσαιμι, ὅτι τῇ τοιαύτῃ
[νίκῃ (?) . . . σῷο]ν ἐμὲ συν[ετή]ρησαν. Τοιγαροῦν νομίζω [ο]ὕτω με-
5 [γαλοπρεπῶς (?) καὶ εὐσεβ(?)ῶς δύ[να]σθαι τῇ μεγαλει[ό]τητι αὐτῶν τὸ ἱκανὸν ποι-
[εῖν εἰ τοὺς ξένους, ὁσ]άκις ἐὰν ὑ[π]εισέλθ[ωσ]ιν εἰς τοὺς ἐμοὺς ἀν[θρ]ώπους,
[εἰς τὰς θρησκείας(?) τῶ]ν θεῶν συνεπενέγ[κοι]μι. Δίδωμι τοί[ν]υν ἅπα-
[σιν ξένοις τοῖς κατὰ τ]ὴν οἰκουμένην π[ολίτ]ειαν Ῥωμαίων, [μ]ένοντος
[παντὸς γένους πολιτευμ]άτων, χωρ[ὶς] τῶν [δε]δειτικίων, κτλ.

Dopo aver parlato in tale decreto di processi e di reclami (αἰτίαι καὶ λιβέλλοι), dopo aver ricordato i ringraziamenti dovuti agli dei immortali per una vittoria recente, dopo aver insistito sulla necessità di aumentare il numero dei devoti agli dei, l'imperatore decide (nella versione di P. M. Meyer): « Accordo dunque a tutti gli stranieri dell'impero la cittadinanza romana come pure tutti i diritti d'ogni genere di *civitas* (o di costituzione), ad eccezione dei *dediticii* » [6]. Quelli che ricevevano la nuova cittadinanza romana continuavano dunque a conservare anche la loro cittadinanza originaria, il che vuol dire che conservavano gli obblighi fiscali e amministrativi verso la città cui appartenevano nel 212.

Dato che si trattava di un *papyrus*, l'attenzione degli storici s'è naturalmente rivolta verso la situazione dell'Egitto. P. M. Meyer ha considerato sin dall'inizio che tale testo conferma le conclusioni alle quali egli stesso era giunto in uno studio anteriore — studio nel quale si ricordavano anche gli effetti provocati dall'applicazione della Costituzione Antoniniana in Egitto [7]. Analizzando tutti i documenti papirologici, il Meyer era arrivato alla conclusione che, in Egitto, la cittadinanza era stata data soltanto ai cosiddetti ἐπικεκριμμένοι, cittadini di Ales-

[4] PG X, 1052.

[5] Ernst Kornemann-P. M. Meyer, *Griechische Papyri . . . zu Giessen*, Leipzig—Berlin, 1910, I, nº 40.

[6] *Juristische Papyri*, Berlin, 1920, p. 1, nº 1.

[7] *Heerwesen der Ptolemäer und Römer in Ägypten*, Leipzig, 1900, p. 136 segg.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

sandria, sacerdoti, notabili, grandi proprietari delle metropoli — e che essa sarebbe stata rifiutata alla categoria sociale piú oppressa dell'Egitto, quella dei cosiddetti λαογραφούμενοι, in realtà i contadini. Mentre gli ἐπικεκριμμένοι erano esonerati dalla *capitatio*, ma erano sempre a disposizione dello stato per le necessità del reclutamento militare, i λαογραφούμενοι erano sottoposti all'imposta della *capitatio*, ma non erano reclutabili. La conclusione di P. M. Meyer è che quei *dediticii*, esclusi dal diritto di cittadinanza romana nel Pap. Giessen 40, non sarebbero altro che i λαογραφούμενοι.

Le conclusioni del Meyer sono state accettate senza riserve dal dotto papirologo U. Wilcken, secondo il quale il termine greco equivalente a *dediticii* era quello di ὁμόλογοι, sinonimo di λαογραφούμενοι (=*capite censi*). Il verbo greco ὁμολογεῖν significa infatti anche « arrendersi », d'onde ὁμόλογοι = *dediticii* [8]. Recentemente J. H. Oliver ha cercato di sottolineare, riprendendo tale problema, la differenza che fanno i documenti papirologici di quest'epoca tra *eleutheroi* e *hypecooi* = *dediticii* [9].

Nel 1911 P. Jouguet arrivava a conclusioni simili a quelle di P. M. Meyer pur esprimendo la sua perplessità, con la prudenza che lo distingue, di fronte a un testo cosí poco sicuro tanto dal punto di vista paleografico e sintattico, quanto da quello dell'interpretazione giuridica. È stato P. Jouguet che, per la prima volta, ha attirato l'attenzione sul fatto che il termine χωρὶς τῶν δεδειτικίων è situato nella frase in modo anormale, separato com'è dalle parole di cui delimita il senso con una proposizione incidentale μένοντος παντὸς γένους πολιτευμάτων [10].

Tuttavia il Jouguet considera giustificate le riserve di P. M. Meyer per quanto riguarda un'applicazione generale e senza restrizione di sorta della Costituzione Antoniniana in Egitto. L'Autore aggiunge inoltre la giusta osservazione che la riforma di Caracalla doveva escludere quegli abitanti dell'Egitto che pagavano la *capitatio* — λαοί — e che la nuova cittadinanza spettava solo agli abitanti dei municipi (e in Egitto, potremmo dire, anche a quelli delle metropoli), recentemente riorganizzati da Settimio Severo[11]. Il problema dei nuovi cittadini d'Egitto — quegli innumerevoli Aurelii che appaiono nei documenti posteriori al 212 — costituisce tuttavia uno dei piú complicati lati del problema che c'interessa. Nel corso del nostro studio cercheremo d'integrare anche questo aspetto nelle conclusioni generali che tenteremo di mettere in evidenza.

L'interpretazione di P. M. Meyer ha suscitato l'opposizione di due storici italiani: Gino Segré[12] e Valentino Capocci[13]. L'uno e l'altro sono d'accordo nel sottolineare il fatto che, dal punto di vista sintattico, il collegamento fatto dall'editore del papiro tra χωρὶς τῶν δεδειτικίων e il predicato δίδωμι, è illogico e forzato, mentre è normale accordare questa formula d'esclusione al genitivo assoluto μένοντος κτλ.

---

[8] L. Mitteis-U. Wilcken, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*, Leipzig, 1912, p. 59 segg.

[9] *Freemen and dediticii*, in « Am. Jour. Phil. », LXXVI, 1955, pp. 279—297.

[10] P. Jouguet, *La vie municipale dans l'Egypte romaine*, Paris, 1911, p. 355.

[11] Cfr. Fr. Preisigke, *Städtisches Beamtenwesen im römischen Aegypten*, Halle, 1903, p. 6; P. Jouguet, *op. cit.*, p. 345. Riserve ben giustificate di fronte ad una concessione generale di cittadinanza romana ai contadini egiziani manifesta pure M. Rostovzev, *St. ec. e soc. dell' impero romano*, II ed. Firenze 1953, p. 398 e 497.

[12] « Boll. St. Dir. Rom. », XXXII, 1922, p. 191 segg.

[13] *La Costituzione Antoniniana*, « Atti Accad. Lincei », CCCXXII, 1925, p. 11 segg.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

Nella loro interpretazione, il senso da dare all'intiera frase sarebbe questo: Δίδωμι ἅπασιν . . . τὴν πολίτειαν Ῥωμαίων, μένοντος παντὸς γένους πολιτευμάτων, χωρὶς τῶν δεδειτικίων: « accordo a tutti il diritto di cittadinanza romana, pur conservando qualsiasi altra cittadinanza, ad eccezione di quelle *dediticiae* (= *stipendiariae*) ». Per gli storici italiani la *Constitutio Antoniniana*, come indicano i testi del Digesto e di Dione Cassio, non avrebbe avuto clausole limitative e sarebbe stata universalmente applicata, senza eccezioni di sorta, a tutte le popolazioni dell'Impero. La clausola limitativa del papiro di Giessen si riferirebbe dunque non a persone, ma allo statuto delle cosiddette *civitates dediticiae*. Ma tanto P. M. Meyer[14] quanto A. B. Ranovici[15] hanno affermato che non si può parlare di *civitates dediticiae* dato che, secondo le norme giuridiche romane, i *dediticii* erano « *nullius certae civitatis cives* »[16].

Se fino a questo momento la discussione si basava non soltanto sul testo trascritto da P. M. Meyer, ma anche su alcune delle sue ipotesi, a cominciare dal 1926 la situazione è cambiata, grazie all'intervento di E. Bickermann[17]. Oggi, le conclusioni del Bickermann non hanno piú seguaci, ma al momento della pubblicazione del suo lavoro questi non sono mancati: l'atteggiamento totalmente favorevole assunto nello stesso anno da G. de Sanctis[18], la recensione piú che entusiasta, pubblicata due anni dopo da Fr. Heichelheim[19], mostrano che l'argomentazione attraente, spesso febbrile, dello studioso russo, aveva provocato sufficienti adesioni. Qualche anno dopo tuttavia, l'Heichelheim pubblicava egli stesso uno studio sul papiro di Giessen nel quale, abbandonando quanto la critica aveva dimostrato insostenibile nell'argomentazione del Bickermann, conservava tuttavia alcuni elementi essenziali delle lezioni del suo predecessore, cercando di accordarle col testo iniziale, pubblicato da P. M. Meyer[20].

La dissertazione di E. Bickermann si basava sull'ipotesi — che non sarà confermata — che il testo del papiro di Giessen non sarebbe una traduzione del decreto di Caracalla del 212, ma un decreto nuovo, del 213, accordato dopo una vittoria contro i barbari. Dato che, nel 212, tutti i sudditi dell'impero avevano già la cittadinanza, il nuovo decreto sarebbe stato emesso solo per i « barbari » recentemente incorporati nell'armata. Questi e non altri sarebbero stati quei δεδειτίκιοι, ricordati nel testo del papiro di Giessen.

Le conclusioni della seconda parte del lavoro sono precedute da un'attenta analisi della penetrazione dei barbari nell'impero — *foederati*, *gentiles*, *attributi*. Come era naturale, in questo primo capitolo il posto d'onore è dato alle tribú del Reno e del corso superiore e medio del Danubio che, con le loro frequenti e numerose immigrazioni entro i limiti dell'impero, hanno maggiormente contribuito al cambiamento dei rapporti etnici nell'ampia zona della frontiera settentrionale.

Lo spinoso problema della situazione della popolazione egiziana nel 212 è risolto dal Bickermann in modo del tutto inatteso. Secondo le leggi del diritto

---

[14] « Zt. f. Savigny-Stift., Roman. Abt. », XLVIII, 1928, p. 595.

[15] *Edikt Karakalli o darovanii rimskogo grajdanstva naseleniu imperiu*, VDI, 7, 2, 1946, p. 70.

[16] Ulpian, *Regulae* XX, 14—15.

[17] *Das Edikt des Kaisers Caracalla in Pap. Giessen*, Berlin, *Inaugural-Dissertation*, 1926.

[18] « Riv. di fil. cl. », 1926, p. 488 segg.

[19] « Phil. Wochenschrift », XLVIII, 1928, col. 1194—97.

[20] *The text of the Constitutio Antoniniana and other three decrees of the emperor Caracalla in « Pap. Giessen »* 40, in JEA, XXVI, 1940, p. 10 segg.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

romano di guerra, afferma l'Autore, gli Egiziani non sono mai stati nella situazione di *dediticii*, dato che non s'erano « arresi » ad Augusto (*se dedicere*); né Augusto aveva regolato con una *lex provinciae* la condizione di uomini e cose, come era avvenuto per altre province, il cui statuto legale, anche se duro, sistemava la condizione assolutamente precaria del vinto, divenuto, per la nuova formula giuridica, parte integrante dello Stato romano. Gli Egiziani sarebbero dunque stati e rimasti in situazione di *captivi* e, in tale condizione, essi non sono stati né potevano essere tocchi dalla clausola limitativa del decreto del papiro di Giessen. Nel 212, tutti gli egizio-greci o gli indigeni delle *poleis* greche — Alessandria, Naucratis, Antinopolis e Ptolemais — delle metropoli senza diritti politici e dei villaggi egiziani, avrebbero ricevuto la cittadinanza romana. Ma come è stato dimostrato, in modo espresso o tacito, dalla maggior parte degli storici che si sono occupati del problema, la differenza fatta dal Bickermann tra egiziani *captivi* e il resto dei sudditi provinciali, considerati *peregrini dediticii*, è artificiale e non corrisponde affatto alla situazione giuridica dell'Egitto. Si può anzi affermare che, nei documenti, una parte della popolazione dei villaggi egiziani d'epoca romana appare in possesso di un'attività economica e giuridica superiore rispetto a popolazioni arretrate da questo punto di vista — popolazioni che il Bickermann pone nella situazione, apparentemente migliore, di *peregrini dediticii*.

Le altre interpretazioni del Bickermann, sempre temerarie e non meno fragili, come appare evidente dalla sua nuova versione del papiro Giessen 40, sono state respinte dalla maggior parte degli studiosi e non è il caso di insistere su di esse. Nessuno ammette piú oggi che il papiro di Giessen costituisca un testo diverso dal decreto imperiale del 212, oppure che la « vittoria » menzionata nel testo altro non sia che l'uccisione di Geta, com'essa veniva definita nel linguaggio grandiloquente di Caracalla. Specialmente da questo punto di vista, per non parlare di altri, ci ha portato un contributo prezioso lo studio di Johannes Stroux[21]. Il lavoro del Bickermann ha avuto tuttavia il merito di riattualizzare il problema. A. Segre [22], Vogt [23], Schönbauer [24] rivengono ai dubbi di Gino Segré e di Capocci. Cosí lo Schönbauer considera di nuovo che la concessione della cittadinanza romana nel 212 è stata generale. La formula limitativa del testo del papiro Giessen — χωρὶς τῶν δεδειτικίων — si riferirebbe, secondo lui, al genitivo assoluto, e con questo avremmo una prova che la cittadinanza locale non era minimamente indebolita, specialmente per quanto riguarda le λειτουργίαι o *munera*, per il fatto che le veniva accordata una nuova cittadinanza. Una formula in certo qual modo conciliante tenta lo Stroux [25], secondo il quale la clausola limitativa χωρὶς τῶν δεδειτικίων si riferisce ai *dediticii* — numericamente pochi, ma che egli cerca di definire con piú precisione. Prendendo a base il testo della legge *Aelia Sentia*, lo Stroux constata infatti che i liberti condannati per un crimine venivano a trovarsi nella stessa condizione dei *dediticii*: « *ut... eiusdem condicionis liberi fiant, cujus condicionis sunt peregrini dediticii* » [26].

---

[21] *Die Constitutio Antoniniana*, « Philologus », LXXXVIII, 3, 1933, p. 283.

[22] *La Costituzione Antoniniana*, « Riv. di fil. cl. », 1926, p. 471.

[23] « Gnomon », III, p. 328 segg.

[24] « Zt. f. Savigny-Stift., Roman. Abt. », LI, 1931, p. 277 segg.

[25] *Op. cit.*, p. 284 segg.

[26] Gaius I, 13.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

La nuova edizione del papiro di Giessen, priva però di commento, pubblicata nel 1934 da Ad. Wilhelm, è stata favorevolmente accolta. Dalle restituzioni del testo appare evidente che anche l'Autore è d'accordo con quanti considerano che la concessione della cittadinanza romana si fosse estesa alla maggior parte dei sudditi:

[Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Μᾶ]ρκος Αὐρήλιος[Σεουῆρος] Ἀντωνεῖνο[ς] Σ[εβαστὸ]ς λέγει.
[Πάντως εἰς τὸ θεῖον χρ]ὴ μᾶλλον ἀν[αφέρειν καὶ τὰ]ς αἰτίας κ[α]ὶ το[ὺς] λ[ογι]σμοὺ[ς]
[δικαίως δ'ἂν κἀγὼ τοῖς θ]εοῖς τ[οῖ]ς ἀθ[αν]άτοις εὐχαριστήσαιμι ὅτι τῆ[ς] τοιαύτη[ς]
[ἐπιβουλῆς γενομένης σῷ•]ν ἐμὲ συν[ετήρ]ησαν. τοιγαροῦν νομίζω [ο]ὕτω με-
5 [γαλομερῶς καὶ θεοπρεπ]ῶς δύ[να]σθαι τῇ μεγαλει[ό]τητι αὐτῶν τὸ ἱκανὸν ποι-
[εῖν εἰ τοσάκις μυρίους ὁσ]άκις ἐὰν ὑ[π]εισέλθ[ωσ]ιν εἰς τοὺς ἐμοὺς ἀν[θρ]ώπους
[ὡς Ῥωμαίους εἰς τὰ ἱερὰ τῶ]ν θεῶν συνε[σ]ενέγ[κοι]μι. δίδωμι τοί[ν]υν ἅπα-
[σιν τοῖς κατοικοῦσιν τὴ]ν οἰκουμένην π[ολίτ]ειαν Ῥωμαίων [μ]ένοντος
[οὐδενὸς ἐκτὸς τῶν πολιτευμ]άτων χωρ[ὶς] τῶν [δε]δειτικίων κτλ.[27]

Il passo che c'interessa si dovrebbe dunque tradurre altrimenti: « Accordo a tutti gli abitanti dell'impero la cittadinanza romana e nessuno rimanga fuori da una *civitas*, ad eccezione dei *dediticii* ». A. H. M. Jones che prende a base del suo studio[28] il testo del Wilhelm, considera che la concessione della cittadinanza romana è stata generale con la *Constitutio Antoniniana*, che cioè essa è stata accordata a tutti gli uomini liberi dell'impero. Ciò non vuol dire tuttavia, continua l'Autore, che non abbiano continuato ad esistere nell'impero uomini non liberi. La *Lex Iunia* e la *Lex Aelia Sentia* continueranno ad essere applicate sino all'epoca di Giustiniano. Secondo queste leggi, i liberti che entravano sotto certe previsioni, ottenevano sempre, alla loro liberazione, lo statuto di *Latini Iuniani*[29] o di *dediticii*[30]. I *peregrini* continuavano ad esistere oltre le frontiere dell'impero e divenivano *peregrini dediticii* non appena si stanziavano, con o senza l'approvazione di Roma, in una delle province. I *dediticii* del papiro di Giessen erano dunque sia questi barbari, tra i quali si reclutava l'armata romana, sia quei limitati gruppi di popolazione, che non appartenevano a nessuna città. Ma l'Autore va oltre affermando che, grazie alla Costituzione Antoniniana, persino quelle persone, escluse sino a questa data dalla cittadinanza locale, dovevano essere iscritte d'ora in avanti nei registri delle rispettive città, quali cittadini romani. Si tratta di quegli *incolae* o di quelle *gentes attributae* delle province occidentali, come anche delle popolazioni, prive fin'ora di diritti, delle province orientali. I Mariandynii di Heraclea Pontica oppure quei γεωργοί di Cirene—per dare solo due esempi—sarebbero divenuti, secondo l'Autore, cittadini romani e nello stesso tempo cittadini delle rispettive città, secondo le disposizioni della Costituzione Antoniniana. In modo obbligatorio, tutte queste persone sarebbero state iscritte nei registri delle città rispettive.

---

[27] AJA, 1934, p. 180.

[28] *Interpretation of the Constitutio Antoniniana*, JRS, XXVI, 2, 1936, p. 227 segg.

[29] « *Latinus Iunianus item is qui dediticiorum numero est, testamentum facere non potest, Latinus quidem quoniam lege Iunia prohibitus est; is autem qui dediticiorum numero est quoniam nec quasi civis Romanus testari potest, cum sit peregrinus, nec quasi peregrinus, quoniam nullius certae civitatis est, ut secundum leges civitatis suae testetur* » (Ulpiano, *Regulae* XX, 14—15).

[30] « *ut... eiusdem condicionis liberi fiant, cuius condicionis sunt peregrini dediticii* » (Gaius I, 13).

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

Vedremo in seguito quanto sia imprudente quest'affermazione. Basti menzionare la situazione di quei *Bessi* o *Lai consistentes* della Dobrugia, che non hanno ricevuto la cittadinanza nel 212, basti menzionare che gli abitanti della campagna appartengono spesso alle *regiones* e non alle *civitates* — per avere elementi sufficienti a dimostrare l'inanità di tale generalizzazione.

Il primo contributo sovietico in questo campo è stato quello dello storico A. B. Ranovici[31]. Dopo aver respinto le conclusioni del Bickermann, come anche alcune interpretazioni di P. M. Meyer, l'Autore arriva alla conclusione che l'editto di Caracalla aveva un carattere generale e comprendeva il massimo numero possibile di non-cittadini [32].

Come Segré e Capocci, Ranovici considera che, dal punto di vista grammaticale, la formula limitativa χωρὶς τῶν δεδειτικίων dev'essere legata non al predicato δίδωμι, ma al participio μένοντος. Questo non significa però che Ranovici sia d'accordo coi due storici sopracitati, perché in tal caso sarebbe giunto a concludere che esistevano *civitates dediticiae*, escluse dalla cittadinanza romana. Come già il Meyer, A. B. Ranovici considera che i *dediticii* non erano organizzati in *civitates*. Un errore sintattico d'un testo greco, di cui ignoriamo il rapporto esatto rispetto al testo originario della Costituzione Antoniniana, non può annullare la realtà stessa: esistono, egli dice, *dediticii*, ma non sappiamo nulla dell'esistenza di *civitates dediticiorum*. Quei *dediticii*, che il testo greco della Costituzione Antoniniana esclude dalla cittadinanza romana, sarebbero, secondo il Ranovici, « piccoli gruppi di tribú barbare da poco sottomesse e recentemente colonizzate sul territorio dello Stato romano » [33]. D'altra parte, lo storico sovietico sottolinea che, per quanto riguarda le linee 8—9 del testo del papiro di Giessen, è d'accordo con la lezione di P. M. Meyer: [μ]ένοντος [παντὸς γένους πολιτευμ]άτων. Conseguentemente, l'originale latino del decreto avrebbe suonato approssimativamente cosí: *do igitur omnibus qui in orbe Romano sunt civitatem Romanam, manente omni genere statuum* (opp. *constitutionum*), *exceptis dediticiis* (opp. *praeter dediticios*).

Nello stesso tempo A. B. Ranovici adotta il parere del Mitteis, secondo il quale una delle conseguenze probabili dell'applicazione del decreto avrebbe dovuto essere la sostituzione delle procedure del diritto romano alle norme di diritto locale [34]. Per quanto riguarda il problema della trascrizione, su un solo papiro, del testo della Costituzione Antoniniana insieme ad altri decreti — uno del 212, l'altro del 215 — il Ranovici crede che la trascrizione sarebbe stata fatta da un privato dell'Egitto per dimostrare la sua condizione di cittadino e, come tale, sfuggire alle previsioni del decreto di Caracalla del 215 — l'esilio di quanti fossero senza cittadinanza romana dalle città che, in quell'anno, avevano partecipato ai torbidi dell'Egitto [35].

[31] *Op. cit.*, p. 66 segg.

[32] *Ibidem*, p. 73.

[33] *Ibidem*, p. 76.

[34] L. Mitteis, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreiches*, Leipzig, 1891. Cfr. però E. Schönbauer, *Reichsrecht gegen Volksrecht?* in « Zt. f. Savigny-Stift., Roman. Abt. », LI, 1931, p. 277 segg.

[35] *Op. cit.*, p. 70. Si deve sottolineare sin d'ora la contraddizione insita tanto nell'ipotesi dell'Heichelheim quanto in quella del Ranovici, che ne accetta le opinioni: se un abitante d'una città dell'Egitto romano deve provare d'essere cittadino per evitare le seccature di quanti non avevano tale diritto, non è questa una prova implicita che nel 215 e.n., gli abitanti dell'Egitto non erano tutti cittadini romani? D'altra parte chi erano coloro che dovevano essere esiliati dalla città, a punizione del fatto d'aver partecipato alla rivolta del 215?

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

Le varie interpretazioni e conclusioni da noi menzionate si riducono, fondamentalmente, a due posizioni diametralmente opposte: la prima — secondo la quale i *dediticii*, esclusi dalla cittadinanza romana, erano abbastanza numerosi e, in Egitto, si confondevano con i λαογραφούμενοι (=*capite censi*) —rappresentata da P. M. Meyer, P. Jouguet, U. Wilcken e, recentemente, M. Besnier [36]; la seconda invece che faceva dei *dediticii* un numero ristretto di persone, d'origine barbara recente (Bickermann, G. de Sanctis), oppure piccole tribú, non organizzate in una città (Schönbauer, Stroux, Jones, Ranovici e, come vedremo immediatamente, Staermann). Per quanto riguarda la clausola relativa all'effetto dell'applicazione del decreto sulle diverse città, esistono egualmente due posizioni distinte: secondo alcuni (P. M. Meyer, Jouguet, Wilcken, Schönbauer, Heichelheim, Ranovici) la costituzione delle singole città non sarebbe stata affatto alterata dall'applicazione della Costituzione Antoniniana ; secondo altri invece questo passaggio si riferirebbe sia all'esclusione delle *civitates dediticiae* (Segré, Capocci), sia all'implicita decisione di iscrivere d'ora in avanti ogni uomo libero nei registri di cittadini di quelle città (Stroux, Wilcken, Jones).

Ma qualunque sia il punto di vista degli studiosi da noi menzionati, un fatto risulta in modo evidente: l'analisi strettamente filologica del testo — confrontato con altri testi scritti, giuridici o storici — è arrivata ad esaurire tutte le formule possibili, senza poter dare una risposta precisa sulle categorie sociali escluse o incluse nel decreto di Caracalla. Per superare questa difficoltà è assolutamente necessario cercare documenti e soluzioni nuove, dato che i testi giuridici romani non sono sufficientemente espliciti per poter circoscrivere senza riserve la nozione di *dediticius* nel corso del III secolo [37].

---

[36] *L'empire romain de l'avènement des Sévères au Concile de Nicée* («Hist. gén.», Paris, 1937, IV, 1), p. 65 segg.

[37] La nozione di *dediticius* s'è formata nel corso delle conquiste romane. Coloro che si arrendevano, consegnando al vincitore sé stessi e i loro beni: « *urbem, agros, aquam, terminos, delubra, utensilia, divina humanaque omnia* » (Tito Livio I, 38; V, 27), entravano nella definizione di Gaio: « *peregrini dediticii vocantur hi qui quondam adversus populum Romanum armis susceptis pugnaverunt, deinde victi se dediderunt* » (I, 14). Erano a questi assimilati i liberti condannati per un delitto, secondo la legge Aelia Sentia (Gaio I, 13) e i liberti iuniani, liberati secondo le previsioni della legge Iunia. Quelli che erano « *in numero dediticiorum* » erano privi di qualsiasi diritto, come ad es. quello di fare un testamento, « *quoniam nullius certae civitatis* » (Ulpiano, *Regulae* XX, 14—15). La prima di queste definizioni, valida al momento della conquista, troppo vaga per il III secolo e. n., non ci può aiutare in modo diretto per la soluzione del nostro problema. Lo Stroux basa sul testo della legge Aelia Sentia il suo tentativo di mettere in evidenza il carattere giuridico dei *dediticii*; il Ranovici invece su un passo della *lex Iunia* secondo il quale « *qui dediticiorum numero est... nullius certae civitatis est* ». Quello che ci sembra specialmente importante nel testo di Ulpiano è il fatto che esistevano nell'impero romano persone le quali non solo non potevano divenire cittadini romani ma continuavano a essere « *nullius certae civitatis* ». Sebbene nel passo sopraccitato si tratti di schiavi che, al momento della liberazione, diventano Latini iuniani, è evidente — fatto già sottolineato dallo Stroux — che esisteva già una categoria sociale totalmente priva di diritti politici e della maggior parte dei diritti civili romani (non entrano certo qui le norme di diritto locale) e che non era registrata né in colonie, né in municipi, né in *poleis* greche. È evidente tuttavia che dovevano pur figurare da qualche parte, affinchè lo Stato potesse incassare da essi le imposte annuali e potesse trovarli per la necessità delle leve. Come cercheremo di dimostrare nel nostro studio, solo quelle *civitates* che, all'inizio, si confondono con le tribú recentemente conquistate, restano disponibili per simili sudditi. Partendo da questa idea si può determinare con piú esattezza, secondo noi, anche il modo nel quale è stata applicata la *Constitutio Antoniniana* e le eccezioni che essa prevedeva.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

Il primo tentativo di cercare soluzioni nuove per il problema dell'applicazione della *Constitutio Antoniniana* e dell'esclusione dei *dediticii* su altri documenti che non fossero il testo di Giessen e il Digesto, lo dobbiamo alla studiosa sovietica E. M. Staermann. Nello studio sopraccitato, la signora Staermann prende in esame alcune iscrizioni del Reno e del Danubio nelle quali si parla di sudditi romani, rimasti senza cittadinanza anche dopo il 212 dell'era nostra. Le prime due iscrizioni sono molto significative per il nostro problema:

a) *T. Florius Saturninus vet(eranus) ex sig(nifero) leg(ionis) XXII Pr(imigeniae) P(iae) f(idelis) Alexandrianae m(issus) h(onesta) m(issione), al(lectus) in o(rdinem) c(ivium) R(omanorum) al(lectorum) Mogontiacorum* ... (epoca di Alessandro Severo) [38];

b)... *Marcellinus Placidinus d(ecurio) c(ivium) R(omanorum) Mog(ontiaci)* (dell'anno 270) [39].

Come è stato dimostrato dal Kornemann, organizzazioni speciali di cittadini romani — *ordines* oppure *conventus* — esistevano soltanto in località nelle quali la popolazione non aveva che il diritto latino o peregrino. Quando queste località ottenevano l'organizzazione cittadina e il diritto romano, allora — e soltanto allora — si dissolvevano i diversi raggruppamenti di cittadini, integrandosi nella nuova organizzazione urbana [40]. L'esistenza a Mogontiacum, nel sec. III, di un *conventus civium Romanorum* impone la conclusione logica che gli altri abitanti erano ancora in situazione di *peregrini*. Sino all'epoca di Diocleziano, Mogontiacum non costituirà una città nel senso giuridico romano, ma un insieme di *castella* e di *vici*, i cui abitanti generalmente si chiamano *vicani* [41]. La signora Staermann considera che questi *vicani* erano i vecchi abitanti della regione renana e constata che non esiste nessuna indicazione per stabilire se si tratti di barbari trasferitisi recentemente entro le frontiere dello Stato romano.

La studiosa sovietica attira nello stesso tempo l'attenzione su alcuni distaccamenti provinciali reclutati nelle regioni meno romanizzate dell'impero le quali, finita la loro attività militare, non ricevevano la cittadinanza romana, come i soldati delle unità ausiliari regolari — le *alae* o le *cohortes*. I membri di queste milizie provinciali, come giustamente le denomina il Mommsen [42], non erano né divenivano cittadini romani, dopo l'*honesta missio*. Ricevevano però, per la loro attività, una ricompensa dai concittadini. Due iscrizioni della stessa regione renana, tutte e due del III secolo — dunque posteriori al decreto di Caracalla — provano che i soldati delle milizie provinciali tornavano a casa con lo stesso statuto giuridico col quale erano partiti, cioè quali *peregrini*:

a) *in h(onorem) d(omus) d(ivinae) Marti Genio Victoriae signiferi ob immunitatem omnem eis concessam a vicanis vici veteris consistentibus castello Mariacorum* (metà del III sec. e.n.) [43].

[38] A. Riese, *Das rheinische Germanien in den antiken Inschriften*, 1914, n° 2136. Cfr. E. M. Staermann, *K voprosu o dediticii v edikte Karacalli*, VDI, 1946, 2, pp. 81—88.

[39] A. Riese, *Op. cit.*, n° 2125.

[40] Cfr. Ernst Kornemann, *De civibus Romanis in provinciis imperii consistentibus*, Berlin, 1891, p. 27.

[41] A. Riese, *op. cit.* n° 2130, 2132, 2134, ecc. Cfr. Staermann, *op. cit.*, p. 82. Numerose iscrizioni votive poste da tali *vicani* sembrano dimostrare una vecchia tradizione religiosa di carattere romano. Una prova in questo senso ci è offerta da una dedica in onore di Alessandro, Giulia Mammaea e d'una divinità locale: « *genio pagi Dervet(i?) peregrini posuerunt vico Soliciae* » (A. Riese, *op. cit.*, n° 237).

[42] « Ges. Schrift », V, p. 150.

[43] AnnÉp., 1901, 75.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

b) *In h(onorem) d(omus) d(ivinae) Annusonius Constitutus signifer numeri exploratorum Divitiensium Gordianorum referens Pio et Pontiano co(n)s(ulibus) ob immunitatem munerum omnium publicorum donatum post reg(ressum) a vicanis* (238 e.n.) [44].

E. M. Staermann va tuttavia ancora piú lontano: essa crede infatti che il termine di *gentiles* poteva essere applicato non soltanto ai gruppi di barbari arruolati nelle truppe ausiliari romane — i *numeri* — ma anche a persone che abitavano da molto l'area dell'impero romano. Un'iscrizione dell'anno 232: *Deae Fortunae sanctae balneum vetustate conlabsum exploratores... et Brit(tones) gentiles officiales Brit(tonum) et dediticiorum Alexandrianorum de suo restitu(erunt) cura agente T. Fl. Romano leg(ionis) XXII Pr(imigeniae) p(iae) f(idelis)*[45], ricorda un gruppo di Brittoni cantonati sul Reno. Essi non si possono considerare, afferma la signora Staermann, barbari venuti recentemente nell'impero, inquantoché truppe di Brittoni appaiono alla frontiera renana già dal 145 dell'e.n. In questa regione essi coltivavano la terra, eseguivano i lavori necessari per il *limes* e prestavano il servizio militare in *numeri* [46]. D'altra parte il Mommsen [47] ha attirato l'attenzione su un'informazione di Igino [48] che ricorda, a proposito dell'opera di fortificazione dei castri, alcune unità denominate *nationes* e *gentes*: Cantabri, Gaesati, Palmyreni, Daci, Brittones. Igino ci dice nello stesso tempo che le unità militari costituite da queste *nationes* e *gentes* si chiamavano *symmachii*. Solo recentemente è stata attestata epigraficamente simile unità militare. Un'iscrizione, scoperta in Spagna, ricorda il nome d'un ufficiale romano, Gaius Sulpicius Ursulus, *praefectus symmachiorum Asturum* [49].

L'analisi di tali documenti e informazioni fatta dalla signora Staermann giunge a risultati che acquistano carattere di certezza, quando l'Autrice passa in rassegna i documenti relativi alla situazione giuridica di certe popolazioni della Dobrugia. Sebbene non conosca che una parte delle iscrizioni relative ai *Lai* e accetti, per quanto riguarda l'origine di questi *Lai consistentes*, una spiegazione piú vecchia di V. Pârvan,[50] che lo stesso storico romeno ha in seguito abbandonato, ciò che è della piú grande importanza per il problema nostro è la sua conclusione che, anche dopo il 212 dell'e.n., i Lai—e certamente pure i Bessi—continuano a portare il qualificativo di *consistentes* a fianco, ma, ben distinti, dei *cives Romani*.

Il fatto è stato rilevato nel 1937, proprio in rapporto all'applicazione della *Constitutio Antoniniana*, dallo storico francese M. Besnier, che aggiunge un altro esempio similare, questa volta proveniente dalla Gallia, cioè quei *peregrini* ricordati da un'iscrizione scoperta presso Briançon [51]. Le tre iscrizioni della Scizia Minore posteriori all'editto di Caracalla, del 237, 238 e 246, nelle quali sono ricordati i *cives Romani et Lai consistentes* costituiscono cosí una prova categorica, la sola che possa essere accettata senza riserve perché si tratta d'una vecchia popolazione tracia trasferita in Dobrugia che, come altre genti tracie venute nella Scizia minore nell'anno 11 dell'e.n., è rimasta priva di cittadinanza romana anche dopo il 212 e. n. Alle argomentazioni della studiosa sovietica si può aggiungere il fatto

[44] *Ibidem*, 1909, 135. Cfr. Staermann, *op. cit.*, p. 83.
[45] A. Riese, *op. cit.*, n° 1749.
[46] Staermann, *op. cit.*, p. 85.
[47] « Ges. Schrift. », VI, p. 180.
[48] Hyginus, 29.
[49] AnnÉp., 1937, 12.
[50] *Histria VII*, pp.97—106. Cfr. « Dacia », II, 1925, p. 241 segg.
[51] CIL, XII, 94 (epoca di Costantino il Grande). Cfr. M. Besnier, *op. cit.*, p. 65.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

che, in rapporto alla popolazione autoctona geto-dacica, la situazione dei Bessi e dei Lai, anche se privi della cittadinanza romana, era tuttavia una situazione privilegiata nello Stato romano. Le iscrizioni che nel corso del II sec. dell'e.n. parlano di *Bessi consistentes* insieme ai *veterani* e ai *cives Romani*, ci informano nello stesso tempo che nei loro villaggi essi avevano diritto di eleggere un numero di magistrati uguale a quello eletto dai veterani [52]. E se essi non hanno ricevuto la cittadinanza, tanto meno si può parlare di un simile favore accordato alla popolazione dei villaggi geto-daci. Viene cosí a cadere, davanti all'irrefutabile prova dei documenti, la conclusione del Jones secondo la quale, in modo necessario e meccanico, l'applicazione della *Constitutio Antoniniana* avrebbe concesso la cittadinanza alla popolazione tanto di città che di villaggi — *inquilini*, *gentes*, *nationes*, *peregrini*. Da questo punto di vista i documenti epigrafici relativi ai Bessi e ai Lai della Dobrugia presentano un interesse assolutamente eccezionale per la storia dell'impero romano nel III secole dell'e.n.

La via indicata dalla studiosa sovietica A. M. Staermann, come anche i documenti da essa presi in esame, permettono tuttavia di andare oltre queste sue conclusioni preliminari: « Come è dimostrato dal papiro di Giessen, nell'editto di Caracalla esiste un'esclusione per i *dediticii*. Non sappiamo come l'editto sia stato praticamente applicato... Ma noi crediamo che la classificazione quale *dediticia* di una data categoria di popolazione venisse determinata sia da istruzioni speciali dell'imperatore che non si sono conservate, sia dall'apprezzamento del governatore della provincia. Alla periferia dell'impero, abitata da tribú barbariche, che conservavano la loro organizzazione tribale *(gentiles)*, le popolazioni dei *vici* potevano esser considerate proprio barbare e *dediticiae*... ». « È possibile, aggiunge l'Autrice, che l'eccezione fatta dall'editto di Caracalla, il quale toccava specialmente le regioni che davano il maggior numero di soldati, avesse avuto lo scopo di conservare una certa forza d'attrazione per il servizio militare che portava con sé la cittadinanza romana » [53].

Esistono però anche altri documentisui quali si è passati troppo in fretta, se non superficialmente. Si tratta innanzitutto dei diplomi militari, almeno quelli giunti sino a noi — *rari nantes in gurgite vasto* — delle originarie migliaia di simili atti; in secondo luogo delle numerose iscrizioni che ci parlano della madrepatria dei soldati componenti le truppe ausiliarii, dalle coorti pretoriane e dagli *equites singulares* sino alle ali e alle coorti, dislocate in tutte le province dell'impero. Questi documenti ci danno tutti informazioni preziose, non ancora messe in valore per il nostro problema, sulle condizioni giuridiche delle popolazioni tra le quali si reclutavano le truppe ausiliarii, prima e dopo il 212. I soldati delle forze ausiliarii, quando vengono arruolati, ricevono il nome romano, ma soltanto

[52] La discussione sull'origine e la situazione giuridica dei Bessi e dei Lai ha specialmente attirato l'attenzione degli studiosi romeni in questi ultimi anni. Cfr. Em. Condurachi, *Din istoria stăpînirii romane în Dobrogea: strămutarea Bessilor*, « Bul. Ştiinţ. Acad. R.P.R., secţ. şt. ist., fil. şi ec. — jurid. », III, 1951, p. 31 segg.; C. I. Balmuş, *Lai consistentes*, SCIV, IV, 3—4, 1953, pp. 723—732 e R. Vulpe, *Problema Lailor*, *ibidem*, pp. 733—746. Tali documenti dimostrano ancora una volta, e in modo categorico, l'origine tracia di questi Lai che han provocato tante discussioni. Dello stesso parere è la studiosa sovietica T. D. Zlatkovskaia, *Мёзия в I—II веках н.э.*, Moscova 1951, p. 9, n° 6.

[53] *Op. cit.*, pp. 87—88.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

al momento del congedo, con l'*honesta missio*, ottengono la cittadinanza romana e lo *jus connubii*. Il fatto che si sia trovato un diploma militare del genere addirittura dell'epoca di Diocleziano, vuol dire dunque che le popolazioni in seno alle quali si reclutavano le truppe ausiliarii non hanno ricevuto in blocco, nel 212, la cittadinanza romana? Dal punto di vista del diritto costituzionale romano, i membri di tali popolazioni continuavano ad essere *peregrini dediticii*? Nelle pagine che seguono, cercheremo di rispondere a queste domande; in tale risposta sta anche la soluzione del nostro problema.

In ordine cronologico i diplomi che c'interessano sono i seguenti:

1) Diploma N° 145 del 233, scoperto in Dobrugia, a Inan-Cişmé, concesso a Aelius Aurelius, Ael. f., Atticus, originario di Acamantis, Doryleus, della V coorte pretoria Alexandriana pia fidelis [54];

2) diploma N° 146 del 237, scoperto presso Sofia, in onore di M. Aurelius, Mucatralis fil., Zerula, Ulpia Serdicae ex Thracia, eques singularis, qui in castris novis Maximianis militavit [55]. Il nome del soldato e di suo padre sono evidentemente traci;

3) diploma N° 151 del 246, scoperto presso Milano, concesso a Nebus Tullius, Nebi f., Ma..., Aelius, Mursa, della V coorte pretoria Philippiana pia vindex [56];

4) diploma N° 153 del 248, scoperto presso Mantova, concesso a M. Braetius, M. f., Iustinus, Sebatinus, della VIII coorte praetoria Philippiana pia vindex [57]. Il nome del titolare è celtico.

Oltre a questi quattro diplomi militari, specialmente importanti per il problema che c'interessa, ne dobbiamo ricordare ancora due, meno espliciti di quelli sopraricordati, con i *tria nomina* che nascondono, in questo caso, un romano di data recente. Il paese originario dei titolari è tuttavia ben precisato:

5) diploma N° 139, del 221, scoperto presso Philippopolis, concesso a M. Septimius, M. fil., Ulpia, Maeticus, Trimontio, della IV coorte praetoria Antoniniana pia vindex [58].

Il nome del soldato congedato, divenuto *cognomen*, Maeticus, è molto frequente nell'onomastica tracia e appare anche nella trascrizione greca Μέτοκος, Μίττοκος [59]; il luogo di nascita del soldato è Trimontium, vecchio nome di Philippopolis;

6) diploma N° 144, del 230, oggi a Napoli, concesso a M. Aurelius Decianus, Decimi f(ilius), colonia Malvense ex Dacia [60], reclutato nell'epoca di Settimio Severo.

Due problemi debbono esser chiariti prima di proseguire il nostro studio: innanzitutto se nelle coorti riservate abitualmente ai *peregrini*, venissero reclutati anche cittadini romani e, in questo caso, quale fosse la loro situazione dopo l'*ho-*

---

[54] CIL, XVI, n° 145. Per l'origine frigia del soldato cfr. I. Weiss, JOAI, 16, 1913, Beiblatt, p. 74.

[55] CIL, XVI, n° 146; cfr. M. Durry, *Les cohortes prétoriennes*, « Bibl. des Ec. fr. d'Athènes et de Rome », 146, Paris, 1938, p. 37 e n° 2.

[56] CIL, XVI n° 151. Il nome Nebus è di netto carattere illirico, come viene dimostrato da W. Schulze, *Gesch. lat. Eigennamen*, Berlin, 1904, p. 35. Per la diffusione di questo nome, frequente nelle regioni popolate da Illiri, cfr. R. Vulpe, *Gli Illiri nell'Italia romana*, ED., III, 1925, p. 233.

[57] CIL, XVI, n° 153.

[58] CIL, XVI, n° 139.

[59] Cfr. G. G. Mateescu, *I Traci nelle epigrafi di Roma*, ED, I, 1923, p. 129.

[60] CIL, XVI, n° 144.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

nesta missio; in secondo luogo se il fatto di aver adottato il nome latino, sia il *praenomen* e il *nomen gentis*, sia addirittura i *tria nomina*, possa costituire ancora nel III secolo, di per sé stesso, una prova categorica della cittadinanza romana di colui che lo portava. Per ambedue i problemi esistono indicazioni documentarie in grado di offrirci precisazioni d'ordine generale, che, direttamente o indirettamente, interessano il nostro problema.

Un diploma militare concesso il 27 dicembre 247 a T. Flavius Alexander [61] indica che questi era n(atione) Italicus, d(omo) Misen(o). Dalla formula che precede il nome del titolare risulterebbe tuttavia che, appena a quest'epoca, i due imperatori (Filippo l'Arabo e il giovane Filippo) avrebbero accordato la cittadinanza romana alla moglie e ai quattro figli di T. Flavius Alexander, Marcia Procula e Marcius Alexander, Flavius Marcus, Ulpius Sabinus e Aurelia Fausta: « civitatem romanam dederunt et connub(ium) cum isdem, quas tunc habuissent cum est civitas iis data aut, si qui tunc non habuissent cum is, quas postea uxores duxissent dumtaxat singulis » ecc.

È difficile tuttavia ammettere che T. Flavius Alexander n(atione) Italicus, d(omo) Misen(o) non possedesse la cittadinanza romana prima del 247 dell'e.n. E non per il fatto ch'egli aveva già i *tria nomina*, ma perché, essendo originario d'Italia, aveva probabilmente tale diritto ancora prima del reclutamento. Ciò potrebbe essere plausibile perché, a cominciare dalla prima metà del II sec. dell'e.n., incontriamo nei vari corpi delle forze ausiliarii anche cittadini romani — naturalmente non proprio dell'Italia, ma delle province. Cosí, un diploma militare del 134 dell'e.n. è accordato a un soldato L. Sextilius, il cui padre, Sextilius, porta proprio un *nomen gentilicium* romano[62]. Di piú: conosciamo alcuni corpi di truppe ausiliarii che, come le legioni, erano costituiti da cittadini romani [63].

Con tutto ciò, dobbiamo sottolineare il fatto che in un diploma militare dell'epoca di Caracalla e precisamente del 216 e.n., a proposito delle mogli dei soldati appartenenti alla coorte X urbana Antoniniana, si mette in evidenza che si accorda il diritto di matrimonio anche con donne straniere « . . . etiamsi *peregrini iuris* feminas in matrimonio suo iunxerint » [64]. È difficile credere che si tratti di donne barbare recentemente venute a Roma o di schiave condannate che avrebbero continuato ad essere « in numero dediticiorum ». Quindi si può affermare che almeno una parte delle donne dell'impero — e non barbare delle regioni periferiche — fossero rimaste ancora *peregrinae*, quattro anni dopo la promulgazione della Costituzione Antoniniana.

Possiamo dunque affermare che, almeno i soldati delle truppe ausiliarii, il cui padre portava già un nome gentilizio romano, fossero cittadini, prima di essere arruolati? Quattro dei sei diplomi sopracitati presentano questa situazione. La cosa non sarebbe esclusa sebbene, come vedremo subito, non si possa dedurre una conclusione generale e definitiva in questo senso.

In realtà, a cominciare dall'epoca di Antonino Pio, nel testo dei diplomi militari appaiono due cambiamenti significativi che ci permettono di esaminare da

[61] CIL, XVI, nº 151.

[62] CIL, XVI, nº 78.

[63] Cfr. G. L. Cheesman, *The auxilia of the Roman imperial army*, Oxford, 1914, p. 65.

[64] CIL, XVI, nº 137; Cfr. Mommsen in CIL, III, Suppl. I, p. 2011; Nesselhauf, CIL, XVI, p. 148, e anche A. Passerini, *Le coorti pretorie*, « Studi pubbl. dal R. Ist. Italiano per la St. antica », I, Roma, 1939, pp. 130—131.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

più presso questa situazione. Invece della formula: « *ipsis liberis posterisque eorum civitatem dedit et connubium cum uxoribus* » ecc., appare la formula: « *civitatem Romanam, qui eorum non haberent dedit et connubium cum uxoribus* » ecc. [65]. Una prima conclusione da tirare sarebbe che, a quest'epoca, già esistesse un numero di ausiliarii che possedevano la cittadinanza al momento dell'arruolamento o, in ogni caso, prima del congedo. In questa diversa formula si può vedere quanto fosse esteso, prima del 212 e.n., il numero di coloro che possedevano la cittadinanza romana in tutto l'impero [66].

A cominciare dall'anno 146 dell'e.n. — come risulta sempre dal diploma militare sopracitato — è omessa nei documenti del genere la formula « *quorum nomina subscripta sunt, ipsis liberis posterisque eorum civitatem dedit* », formula e diritto che apparivano una volta persino per i marinai della flotta del Nilo [67]. Sembra in tal modo evidente che i figli nati prima che il padre avesse ricevuto la cittadinanza, non ricevessero piú tale cittadinanza in modo automatico quando il padre entrava in congedo [68]. Questa conclusione non è sostenuta soltanto *ex silentio*, cioè dal fatto che, nei diplomi militari posteriori al 138, i figli non sono menzionati, ma anche da un documento egiziano che elimina qualsiasi dubbio a questo riguardo. Il documento è datato nel 148 dell'e.n., e ricorda due categorie di veterani: l'una aveva ottenuto la cittadinanza romana per sé e per i figli, l'altra invece aveva guadagnato tale diritto solo per sé e per la moglie con la quale il veterano viveva nel momento del rilascio del diploma militare con l'*honesta missio* [69].

Questo stato di fatto è in contraddizione col noto passaggio di Gaio secondo il quale, insieme ai veterani, ricevevano la cittadinanza anche le mogli — sia di diritto latino, sia straniere — e i figli [70]. Dal documento citato come anche dai diplomi militari posteriori al 146 dell'e. n., nei quali è omessa la formula relativamente ai figli, risulta evidente che non si tratta di soldati reclutati in seno a popolazioni in corso di romanizzazione o recentemente romanizzate e che, sebbene alcuni di essi potevano eventualmente essere cittadini romani già al momento dell'arruolamento (vedremo in seguito che i nomi latini non costituiscono, da questo punto di vista, un argomento perentorio), l'impero romano ha considerato essere nel suo interesse di accordar loro la cittadinanza romana soltanto dopo l'*honesta missio* — beninteso a quanti non la possedevano ancora e alle rispettive mogli, ma non ai figli. Questa misura può avere una sola spiegazione che

---

[65] L'osservazione è stata fatta da Cheesman, *op. cit.*, p. 32.

[66] *Ibidem*, p. 33. A sostegno di tale conclusione si è addotto un documento di epoca traianea dal quale risulta che sei reclute, accettate per la coh. III Ituraeorum, avevano tutte e sei i *tria nomina* latini. (Cfr. Mitteis-Wilcken, *Papyruskunde*, n° 453; il commento relativo al documento pubblicato in *Oxyrrh. Pap.*, VII, 1022). La sola spiegazione possibile di questo caso è che i genitori dei sei giovani fossero stati anch'essi soldati nei distaccamenti ausiliari e che, dopo l'*honesta missio*, i loro figli avessero ottenuto la cittadinanza romana, espressa con i *tria nomina*. Questa possibilità però scomparirà a cominciare dall'epoca di Antonino Pio.

[67] Cfr. CIL, XVI, diploma n° 24 dell'8 settembre 79, accordato a M. Papirius, M. f., Arsen(oita) « *ex remigibus* » e ai suoi figli. Cfr. A. H. Smith, JRS, XVI, 1926, p. 95 e, piú oltre, la nostra nota 72.

[68] Cheesman, *op. cit.*, p. 33.

[69] Mitteis-Wilcken, *Papyruskunde*, n° 459: ἔνειοι μὲν ἐπιτυχόντες σὺν τέκνοις καὶ ἐγγόνοις, ἕτεροι μόνοι τῆς Ῥωμαίων πολιτείας (sic) καὶ ἐπιγαμίας πρὸς γυναῖκας ἅς τότε εἶχον, ὅτε τούτοις ἡ πολιτεία ἐδόθη κ.τ.λ.

[70] *Inst.* I, 5—7: « *veteranis quibusdam concedi solet principalibus constitutionibus conubium cum his Latinis peregrinisve, quas primas post missionem uxores duxerint, et qui ex eo matrimonio nascuntur, et cives Romani et in potestate parentum fiunt* ».

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

dev'essere sottolineata perche viene a sostegno della nostra tesi: e cioè, per dare una speciale attrazione al reclutamento di popolazioni dal ben noto spirito guerriero, i figli degli ex-soldati dei distaccamenti ausiliari dovevano guadagnarsi la cittadinanza romana con meriti personali e non ottenerla in modo automatico, quale un diritto trasmesso dal padre. Il che vuol dire però che almeno a cominciare dal 146 dell'e. n., un numero relativamente grande di giovani, cresciuti tra le file delle truppe ausiliari, rimaneva senza cittadinanza ed era ancor piú attratto dalla carriera militare. Il che vuol dire, nello stesso tempo, che non tutte le reclute della seconda metà del II sec. dell'e. n. — il cui padre portava un *nomen gentilicium* romano e aveva probabilmente ricevuto la cittadinanza quale ricompensa alla sua attività — erano cittadini romani al momento dell'arruolamento. Quattro dei sei diplomi sopraricordati, emessi dopo il 212 dell'e. n., si riferiscono probabilmente a questa categoria e, come tali, possono essere presi in considerazione. Perché noi crediamo che Aelius Aurelius Atticus, figlio di Aelius, M. Braetius Justinus, figlio di Marcus, M. Septimius Maeticus, figlio di Marco e M. Aurelius Decianus, figlio di Decimus, sebbene con i *tria nomina*, sebbene i loro genitori portassero anch'essi nomi romani, abbiano tuttavia ricevuto la cittadinanza romana soltanto con l'*honesta missio*.

Particolarmente interessante ci pare, d'altra parte, il processo di romanizzazione dei nomi delle persone non romane e, specialmente, il modo di romanizzare i nomi dei soldati. In questo senso, abbiamo numerose indicazioni che, direttamente o indirettamente, ci possono venire in aiuto. Senza entrare nei dettagli di un problema che esce dai limiti della nostra ricerca, crediamo tuttavia di poter affermare che, da una parte, esistevano numerosi casi di latinizzazione spontanea del nome—cosa d'altronde abbastanza frequente — senza che questo fatto corrispondesse, in modo automatico, anche alla concessione della cittadinanza romana[71] e che, dall'altra, le reclute dei corpi ausiliari ricevevano un nome romano al momento stesso dell'arruolamento, sebbene il diritto di cittadinanza si acquistasse soltanto alla fine della carriera militare. Questo non vuol dire però che in atti meno ufficiali o addirittura di carattere privato non continui ad apparire il loro vecchio nome. Anzi, proprio da atti militari o comunque in relazione a militari —

[71] Dello stesso parere è anche M. Durry, *op. cit.*, p. 33. Delle numerose iscrizioni nelle quali la romanizzazione spontanea dei nomi autoctoni appare sempre piú evidente, citiamo soltanto due che ci sembrano suggestive dal punto di vista che c'interessa: un atto di donazione a un *thiasos* bacchico da parte di numerosi traci di età diversa con *cognomina* romani: *Bitzus Tauzigis fil(ius), qui et Macer, Tanzi-*[x]s *Bithi (f), Rufus, Bithicenthus Cerzulae (f.), Sabinus Dioscu(r)is heredes.* (CIL, III, 703, Philippi; Cfr. anche CIL, III, 1876, Narona: *Pulc(h)ra et Ursus par(entes) Viperino)*; e, ancor piú interessante, l'iscrizione funeraria di un fanciullo di otto anni, di Salona, Sextus Atilius Niconus — con i *tria nomina* cioè — posta dai genitori Atilia Hediste e Nicon Nicostratos, ambedue di origine greca o greco-orientale, forse liberti (CIL, III, 2193). Il *nomen gentilicium* del bambino deriva dal nome della madre, il *cognomen* dal padre. Se l'iscrizione non avesse indicato anche il nome dei genitori, si sarebbe potuto facilmente credere che i *tria nomina* di Sex. Atilius Niconus indicassero un cittadino romano — il che invece non è probabile. Resterebbe una sola possibilità, che l'iscrizione sia del sec. III, cioè posteriore alla *Constitutio Antoniniana*, quando gli abitanti delle città erano automaticamente divenuti cittadini romani. È curioso, in questo caso, che il padre del bambino non si sia affrettato a servirsi del suo nuovo diritto per scegliersi anch'esso i *tria nomina* e indicare cosí la sua nuova situazione giuridica. I cognomi latini dei traci sopraricordati provano però che anche in questo campo era cominciata l'opera di romanizzazione e che l'adozione di un nome romano non aveva sempre la conclusione naturale e immediata di una trasformazione della situazione giuridica del suo possessore.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

ed è interessante sottolineare il fatto che l'Egitto romano ci offre il maggior numero di simili esempi—veniamo a conoscenza dei vecchi nomi, sempre di circolazione corrente, di questi soldati che, col nuovo nome, non avevano ancora ricevuto la cittadinanza romana [72].

Per rivenire al problema che c'interessa in modo diretto e ai diplomi militari sopracitati, si può dunque vedere quanto sia fragile la conclusione che, dopo il 212 della e. n., non esistessero piú *peregrini*, in tutta l'area dell'impero.

Non si tratta però di popolazioni barbare, recentemente stanziate sul territorio romano, alla frontiera renana o danubiana; non si tratta neppure di « piccoli gruppi di tribú barbare, da poco sottomesse e recentemente colonizzate sul territorio dello Stato romano »; né di liberti che, secondo le leggi romane, erano considerati *in dediticiorum numero*. I soldati delle diverse truppe ausiliari o pretoriane che ricevono con tali diplomi militari la cittadinanza romana — che non avevano dunque ottenuto nel 212 dell'e. n. — sono un frigio di Acamantia, un trace di Serdica, un illirio di Mursa, un celta proveniente da una località non ancora identificata, certamente un villaggio, ancora un trace proveniente da Philippopolis e, per finire, un dace proveniente dalla colonia di Malva, recentemente creata. In alcuni casi, conosciamo in modo abbastanza completo i corpi delle truppe ausiliari cui appartenevano i titolari dei diplomi militari sopraccitati [73].

---

[72] In questo senso sono particolarmente suggestive due lettere che, verso la metà del sec. II e. n., un egiziano dal nome di Apion, reclutato nella flotta misenate, invia alla sua famiglia. Nella sua prima lettera datata da Misenum egli annuncia che, d'ora in avanti, si chiamerà Antonius Maximus. Ma alla fine della lettera, per la forza dell'abitudine, firma sempre Apion. Nella seconda lettera, l'egiziano Apion è divenuto Antonius Maximus e il suo figlio, nato nel frattempo dal suo matrimonio con Anfidia, porta il nome di Maximus (cfr. Ad. Deissmann, *Licht vom Osten*, Tübingen, 1909, nº 9 e 10. Cfr. Bruno Doer, *Die römische Namengebung*, Stuttgart, 1937, p. 181). Il coscritto cristiano Tarachus dichiarava anch'egli: « *a parentibus dicor Tarachus et cum militarem nominatus sum Victor* » (Ad. Harnack, *Ausbr. u. Mission des Christentums*, Berlin, I, p. 356).

Di un interesse ancor maggiore, sono due diplomi militari del sec. I. e. n.: il diploma CIL, XVI, 24 dell'8 settembre 79, accordato a M. Papirius M. f., Arsen(oita), a sua moglie Tapia, Tryphonis filia, e a Carpinius f(ilius) eius, e il diploma CIL, XVI, 32, del 17 febbraio 86, accordato a C. Gemella Croni f(ilius), Coptit(a).

Il primo ha servito « *in classe quae est in Aegypto* », in qualità di rematore (ex remigibus). Sebbene lo *Gnomon dell'Idiologo* preveda (paragr. 55) che i rematori — ad eccezione di quelli della flotta misenate — non ottenevano la cittadinanza romana e rivenivano alla loro anteriore situazione giuridica, il diploma nº 24 prova che anche i rematori della *classis Aegyptica* ricevevano, con l'*honesta missio*, la cittadinanza romana. Il paragr. 55 dello *Gnomon dell'Idiologo*, conservando probabilmente una piú antica disposizione, nel frattempo annullata, veniva ad essere in contraddizione con il testo piú recente di Ulpiano, *Dig.* XXXVII, 13, 1: « *in classibus omnes remiges et nautae milites sunt* ».

Merita di essere egualmente menzionato il caso di un altro soldato egiziano di un distaccamento ausiliare della XXII legione, il quale, nei primi documenti, appare sotto il nome di Asclepiades, piú tardi invece sotto quello di Aurelius Asclepiades (U. Wilcken, *Griechische Ostraka aus Ägypten und Nubien*, Leipzig-Berlin, 1899, nº 1128—1132, 1137, 1139, 1140). Interessante è tuttavia il fatto che, nello stesso corpo d'armata, altri soldati sono indicati soltanto col loro nome egiziano (*ibidem*, nº 1144).

[73] Per la Frigia conosciamo un'*ala VII Phrygum* che presuppone l'esistenza di altre sei ale frigie. Cantonato in Siria sin dall'epoca di Domiziano, questo distaccamento continua ad essere documentato nella stessa regione anche nel corso del II secolo. Il fatto che il diploma è stato scoperto in Dobrugia dev'esser messo in rapporto con l'attività militare sul Danubio, dopo il ritorno di Alessandro Severo dall'Oriente (CIL, II, 4251; VI, 1838; AnnÉp 1899, 177). Se le nostre informazioni sull'*ala VII Phrygum* sono estremamente povere, in cambio quelle sui Traci sono straordinariamente ricche. Oltre ai Traci delle coorti pretoriane, sono documentate 9 ali e 22 coorti cantonate nelle piú svariate province dell'impero: Siria, Palestina, Egitto, Africa del nord, Britannia, Germania Superiore e Inferiore, Rezia,

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

Altre numerose iscrizioni, databili nel corso del sec. III, dunque posteriori all'editto di Caracalla, che ci danno nomi di pretoriani certamente d'origine tracia, provano che l'intiera regione balcanica — le due Mesie e la Tracia — continuava a costituire, ancora in questo periodo, il piú ricco centro per le leve romane. Ogni soldato delle truppe ausiliari o della guardia imperiale — *praetoriani*, *equites singulares* — riceveva, alla fine della sua carriera militare, un diploma del genere di quelli già citati, grazie al quale otteneva la cittadinanza romana e lo *ius connubii*, molto piú tardi di quelle categorie sociali che avevano ricevuto tale diritto già nel 212 [74].

Pannonia Superiore e Inferiore, Dacia, Mesia Superiore e Inferiore. Informazioni altrettanto ricche abbiamo anche per le truppe ausiliari reclutate tra le popolazioni illiriche: un'*ala I Illyricorum* cantonata in Dacia (CIL, VI, 3234; III, 8074, 6—7) e 14 coorti cantonate in Britannia, Germania Superiore, Dalmazia, Dacia e Mauretania Caesariensis (G. L. Cheesman, *op. cit.*, p. 177). A queste dobbiamo aggiungere 1 ala e 2 coorti, reclutate tra i Traci della Mesia e cantonate nella Mesia inferiore e superiore.

Non sappiamo con precisione da quale regione di popolazione celtica provenisse il titolare del diploma n° 153 (M. Braetius Justinus), soldato della X coorte pretoriana. A quest'epoca dobbiamo pensare non alla Gallia propriamente detta — sebbene non vi manchino leve di truppe ausiliari — ma piuttosto alla Pannonia, d'onde provengono numerosi distaccamenti ausiliari, come ad es. le 8 coorti Breucorum, cantonate in Britannia, Rezia, Norico, Pannonia inferiore, Mesia Superiore e Mauretania Caesariensis (G. L. Cheesman, *op. cit.*, p. 177). E per finire, osserviamo che neppure i Daci mancano tra le file di truppe ausiliari d'ogni sorta: ala I Ulpia Dacorum (Arriano, *Ect.*, 8; *Not. Dign. Or.* XXXVIII, 23) cantonata in Cappadocia e 6 coorti: *I Ulpia Dacorum* e *III Dacorum equitata* in Syria (CIL, III, 600, *Not. Dign. Or.* XXXIII, 33), *I Aelia Dacorum* in Britannia *(Not. Dign. Occ.*, XL, 44), *II Augusta Dacorum*, *I* e *II Aurelia Dacorum* in Pannonia Inferiore (CIL, III, 10255, 15184). A queste si devono aggiungere la coorte VI nova Cumidavensium Alexandriana, recentemente identificata (M. Macrea, *Cumidava*, AISC, IV, 1941—43, p. 257), come anche gli elementi daci delle coorti di pretoriani — ad es. il titolare del diploma n°. 144 — o quei daci che appaiono nella formazione di altri distaccamenti ausiliari, come ad esempio l'*ala I Hispanorum Compagonum* (CIL, VI, 3238), l'*ala I Illyricorum* (CIL, VI, 3234), l'*ala I Pannoniorum* (CIL, III, 4373) oppure l'*ala Gallorum* (CIL, VI, 3191).

[74] Tutte queste notizie, raccolte da G. G. Mateescu nel suo già citato studio sui Traci, offrono agli studiosi, dal punto di vista dell'onomastica tracia, un ricco materiale, specialmente prezioso per il problema che c'interessa. Non meno di 120 *milites praetoriani* e circa 60 *equites singulares* e numerosi altri *milites cohortium urbanarum*, *milites cohortium vigilum*, *milites classis Misenensis*, *milites legionis II Parthicae*, sono traci. Questa frequenza sottolineata dagli studiosi delle coorti pretorie (M. Durry, *op. cit.*, p. 248 e Passerini, *op. cit.*, p. 189) è giustificata dalle loro speciali qualità. Dopo una disperata resistenza, che ci viene narrata da Tacito (*Ann.* IV, 46) in modo drammatico, i Traci entrano tra le file dei numerosi distaccamenti ausiliari romani e nel II e III secolo addirittura nella guardia imperiale. Per il problema che c'interessa, ricorderemo solo quelle iscrizioni, databili con certezza dopo il 212 e. n., che ci provano la concessione della cittadinanza in un'epoca posteriore all'editto di Caracalla; fatto che, come abbiamo visto sopra, risultava anche dalle informazioni offerteci da sei diplomi militari, tre dei quali — la proporzione è significativa — sono stati accordati a pretoriani d'origine tracia. In una dedica del 209, in onore di Settimio Severo, Caracalla e Geta, otto dei pretoriani ricordati sono traci. Uno di essi, T. Claudius Diza, è *optio centuriae*. Gli altri, il cui nome presenta piccole difficoltà di lettura, hanno tuttavia la chiara indicazione del loro paese d'origine: [Secun]din(us) Scupis, [Ma]rtinus Durost(oro), [Va]lens Durostor(o), [Va]lens Durostor(o), [Mu]catra Anciales, [Pr]iscus Ul(pia) Ratiar(ia), [Maxi]mus Fla(vis) Scupis (CIL, VI, 32583). Due pretoriani d'origine illirica provenienti dalla Dardania, tre pretoriani d'origine tracia della Mesia Inferiore, un altro della Mesia Superiore, da ultimo, proprio uno della Tracia stessa, si trovavano dunque a Roma negli anni nei quali doveva aver luogo il cambiamento provocato dall'editto di Caracalla. Nel 243, in una dedica all'imperatore Gordiano III, figurano otto pretoriani tra i quali uno originario di Apulum, quattro di Viminacium, due rispettivamente di Scupi e di Serdica (CIL, VI, 32634). In una dedica del 258 e. n., appare un [Victo]rinus di Napoca nella Dacia Porolissensis, un [Dios]corides di Serdica e un [Pr]imitivus di Nais(sus) (CIL, VI, 32561).

Una serie di *laterculi praetorianorum*, sicuramente databile nel sec. III — pur senza possibilità di una

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

D'un singolare interesse per il nostro problema è una dedica dell'anno 266 dell'e.n. a Giove Ottimo Massimo, fatta da un certo Aur(elius) Bitus, sacerdos, a nome d'una comunità tracia: *votum quod vovimus cives prov(inciae) T(h)racia(e) reg(ionis) Serdicens(is), midne Potelense* [75].

ulteriore precisazione — ricorda egualmente numerosi traci della guardia imperiale. Anche questi pretoriani indicano con molta esattezza il loro paese d'origine: Dardani di Scupi, traci propriamente detti di Hadrianopolis, Philippopolis, Beroe, Pautalia, Anchialos, Serdica, Oescus, Ratiaria, daci di Sarmizegethusa (CIL, VI, 32536, 32624, 32599, 32613, 32621 e, 32622 k, ecc.). Aurelius Aurelianus, Epicadus, Fl. Fuscus e un quarto — il cui nome non s'è conservato — sono tutti milites « *ex Dardania, ex vico Perdica et ex vico Titis* » (CIL, VI, 32605). Un dato prezioso sotto molti punti di vista ci offre un reclamo rivolto a Gordiano III (CIL, III. 12336 = Syll³., II 888) dagli abitanti traci di Scaptopara, esasperati dagli abusi dei soldati. Un Aur. Purrus, miles coh(ortis) X pr(aetoriae) p(iae) f(idelis) Gordianae, *convicanus et conpossessor* d'un gruppo di tali contadini traci, serve da intermediario tra i suoi concittadini e la cancelleria imperiale. (Cfr. F. Preisigke, *Die Inschrift von Skaptoparènè in ihrer Beziehung zur kaiserl. Kanzlei in Rom*, Strassburg, 1917, pp. 4—11; H. Dessau in « Hermes », 1927, pp. 205—225). Un altro pretoriano, Aurelius Mucianus, ha un ruolo non dissimile rispetto ai suoi compaesani — κωμῆται Ζυλουζηνοί — soltanto che, questa volta, l'iscrizione ci dice che il mediatore tra i contadini e la cancelleria imperiale, ha ottenuto anche una ricompensa dai suoi *convicani*: ἔλαβεν εὐχαριστηρία παρὰ κωμητῶν (IGRR, 738).

[75] CIL, VI, 32567, cfr. G. G. Mateescu, *op. cit.*, p. 133, nota 2. Altri *sacerdotes thraci* vedi in CIL, VI, 32610, 30685. Simili dediche trace di carattere religioso non sono rare in questo periodo. Un altro *laterculus praetorianorum del* 227 e. n., contiene una lista di 20 soldati traci, tutti con nomi romanizzati ma provenienti tutti da 15 *vici* presso Philippopolis. Essi consacrano una dedica « *in honor(em) domus divinae Asclepio Zimidreno* » (CIL, VI, 32543). Tra i villaggi indicati da questi pretoriani quali paesi natali soltanto uno — *vicus Pomp(eianus?) Burdapa* — ha potuto essere topograficamente identificato. Questo villaggio si trovava presso Bessapara, come ci viene indicato anche da altre indicazioni, ed era celebre per un antichissimo santuario tracico. Gli altri 14 villaggi, con autentici nomi traci, sembra appartengano tutti alla parte meridionale della Tracia. La stessa divinità è venerata da un Aur(elius) Mucianus, sacerdos, mil(es) coh(ortis) X pr(aetoriae) p(iae) v(indicis) Gordianae: «*votum quod susceperat liben(ter) cum civibus et commilitonibus suis... numini sancto deo Aescul(api) Sindrinae, reg(ionis) Philippopoli[ta]nae*» (CIL, VI, 30685; V. Dobrusky, BCH, XXI, 1897, p. 133). Anche fuori di Roma non mancano iscrizioni del III secolo con precise indicazioni relative a soldati delle truppe ausiliari, originari della Tracia o d'altri paesi. Un'iscrizione del 241 e. n., in onore dell'imperatrice Tranquillina, ricorda una *cohors gemina Dacorum* (CIL, III, 14211, 9). La coorte era cantonata nel castro della *civitas Montanesium*, al confine tra la Mesia Inferiore e Superiore. Probabilmente questo corpo ausiliare ha dovuto soffrire grandi perdite ed è stato completato con resti di contingenti d'altre coorti reclutate tra i Daci. Cosí si spiegherebbe il nome della cohors gemina Dacorum (W. Wagner, *Die Dislokation der römischen Auxiliarformation*, « Neue deutsche Forschungen, Abt. Alte Gesch. », Berlin, 1938, p. 130). Un'iscrizione proveniente da Caesarea in Mauretania menziona un «*Aurelius Vinantius, miles coh(o)rtis tertiae praetoriae, civis Trax*» (CIL, VIII, 21021). L'iscrizione è databile verso la fine del III secolo, forse proprio nel 297.

Muniti di tante prove, possiamo essere sicuri ormai che anche quel M. Aurelius M. f., Marcus, del diploma militare nº 143, emesso il 7 gennaio 226, era sempre un trace dei dintorni della città di Nicopolis ad Istrum (CIL, XVI, diploma nº 143). Traci o pannoni sono certamente altri due pretoriani, ricordati da due diplomi militari del sec. III e. n. Il primo è stato concesso da Valeriano e Gallieno il 7 gennaio 254 (CIL, XVI, nº 155) a P. Ameius, P. f., Probus, Pap., Poetobione, della coh(ors) I pr(aetoria) Valerian(a) Galliena p(ia) v(index). Il secondo — e ultimo diploma militare tra quanti siano giunti sino a noi — è stato accordato da Diocleziano e Massimiano il 7 gennaio 298 dell'e. n. (CIL, XVI, nº 156) a M. Aurelius, M. f., Valentinus, Sirmio, della coh(ors) V pr(aetoria) Diocletian(a) et Maximian(a) p(ia) v(index).

Si deve d'altra parte sottolineare il fatto che, nel corso del III secolo, conosciamo sempre nuove truppe, reclutate nella regione balcanico-danubiana. Cosi la *cohors III Alpinorum equitata*, cantonata nel corso del I—II secolo e. n. in Dalmazia, d'onde rinnova sempre le sue forze, nel sec. III e. n. passa a Siscia (*Not. Dign. Occ.* XXXII, 57. Cfr. Cichorius, RE, IV, 240) come anche la *cohors III Alpinorum Dardanorum* (*Not. Dign. Occ.* XXXII, 52). Piú di 30 iscrizioni del sec. III e. n. provano la presenza della coorte I Aelia Dacorum (*Not. Dign. Occ.* XL, 44; CIL, VII, 838, 964, 808, 819, 820) in Britannia, ove

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

Ho dato una netta preferenza, nel corso della mia esposizione, alle informazioni relative a soldati e corpi di truppe ausiliari, reclutati in modo certo tra le file della popolazione autoctona della regione balcanico-danubiana. Intenzionalmente ho lasciato da parte le informazioni sulla presenza di elementi germanici [76] oppure quelle relative all'armata romana dell'Africa, della Siria o dell'Egitto [77]. Dato che il nostro studio non vuol essere una statistica degli elementi d'origine diversa che costituivano l'armata romana — lavoro già fatto da altri [78] — ho necessariamente insistito nelle note sulle truppe reclutate tra popolazioni stravecchie, sottomesse dai Romani ben prima dell'editto di Caracalla. Devono essere metodicamente eliminate tutte quelle notizie che possano lasciar adito alla minima incertezza — come ad es., quelle sulle truppe ausiliari d'origine germanica, maura, palmirena, parta — proprio perché offrirebbero elementi vulnerabili per la nostra argomentazione.

Dalla disamina di questo considerevole numero di diplomi militari e d'altri documenti epigrafici ci sembra risultare chiaramente che per tutto il corso del III sec. dell'e.n., salvo alcune eccezioni, le truppe ausiliari, reclutate tra le popolazioni tracie, illiriche, pannoniche, celtiche, frigie, ecc., ricevevano la cittadinanza romana soltanto con l'*honesta missio*. Il che vuol dire che in numerosi *vici* della Tracia e dell'Illiria, delle due Pannonie e della Dacia come anche delle due Mesie, la cittadinanza romana accordata nel 212 e.n. da Caracalla non era diventata un'assoluta realtà, come affermano tutti gli storici ricordati nella prima parte del nostro studio; e che alcune tra le popolazioni da piú tempo soggiogate — la Dalmazia era stata occupata dai Romani sin dalla fine del sec. III prima dell'e.n., la Tracia, per molto tempo regno clientelare, era divenuta provincia romana nel 46 dell'e.n., per non parlare della Mesia, divisa nel corso dello stesso secolo in Mesia Superiore ed Inferiore, oppure della Pannonia, teatro d'una rivolta contro Roma sin dagli anni 6—9 dell'e.n. — continueranno a ricevere la cittadinanza romana ancora nel corso del III secolo, cosí come l'avevano ricevuta nel secolo precedente, soltanto dopo aver pagato il tributo alle leve romane.

Questo non significa però che le truppe ausiliari che ottenevano la cittadinanza romana nel sec. III, con l'*honesta missio*, siano state reclutate esclusivamente nella regione balcanico-danubiana. Le altre provincie dell'impero presen-

---

la troviamo menzionata già del sec. II e. n. Una di tali iscrizioni ricorda un Decibalus (CIL, VII, 866). Alcune ali portano il nome di vecchi distaccamenti d'origine balcanica, che continuano a funzionare anche nel sec. III dell'e.n.; *l'ala I Ulpia Dacorum*, creata da Traiano e sin dall'inizio cantonata in Cappadocia, appare in Armenia nel sec. III (*Not. Dign. Or.* XXXVIII, 23). Ad Arrubium (oggi Măcin) troviamo nel 241 l'*ala I Vespasiana Dardanorum*, cantonata sin dall'inizio nella Mesia Inferiore («Bull. Com.», 1885, p. 155. Cfr. C. Cichorius, RE, I, 1240 e CIL, III, 7512). L'*ala I Thracum veteranorum sagittariorum*, stanziata in Pannonia nel sec. II e. n., è menzionata sempre nella stessa provincia anche all'epoca di Alessandro Severo, come c'indica un'iscrizione trovata presso Aquincum (CIL, III, 3388. Cfr. C. Cichorius, RE, 1265). Un'*ala II Augusta Thracum p(ia) f(idelis)* si trova nel 254 in Mauretania (« Ephem. Epigr. », V, 953). E, per chiudere questa serie di citazioni, l'*ala III Augusta Thracum sagittariorum*, ricordata nel 252 dell'e. n. nella Pannonia Superiore (CIL, III, 4270).

[76] Cfr. M. Bang, *Die Germanen im römischen Dienst bis zum Regierungsantritt Constantins*, Berlin, 1906.

[77] Cfr. R. Cagnat, *L'armée romaine d'Afrique*, Paris, 1912—13; J. Lesquier, *L'armée romaine d'Egypte d'Auguste à Dioclétien*, « Rev. de phil. », XXVIII, 1904, p. 1 segg.

[78] Th. Mommsen, *Militum provincialium patriae*, « Ephem. Epigr. », V, pp. 159—249.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

tano la stessa situazione. Si possono citare a questo riguardo numerosi esempi di altre province dell'impero, sempre offerti da iscrizioni. È il caso delle leve in Gallia e in Spagna. In uno studio speciale dedicato alle truppe ausiliari [79] è stato provato che la Gallia e la Spagna hanno dato il maggior numero di ali e di coorti nel sec. I dell'e. n. Dal considerevole numero di 5 ali e di 45 coorti, reclutate nella Belgica prima del 70 dell'e. n., si arriva piú tardi soltanto a 1 ala e a 11 coorti. Per la Gallia Lugdunensis il contrasto è ancora piú grande: 25 ali—la celebre cavalleria gallica — e 24 coorti prima del 70 dell'e. n. per arrivare, dopo questa data, a non dare né un'ala né una sola coorte. La stessa cosa per l'Aquitania. I dati che possedeva il Cheesman per la Spagna, al momento della redazione del suo lavoro, erano i seguenti: l'Hispania Tarraconesis, prima del 70 dell'e. n., dà 11 ali e 49 coorti; dopo questa data invece né ali né coorti. Lo stesso per la Lusitania [80].

In cambio, possediamo alcune informazioni preziose per quanto riguarda le leve nelle regioni non ancora romanizzate della Spagna e della Britannia [81].

Tra le truppe ausiliari reclutate in Gallia Belgica e Lugdunensis — la cui esistenza è documentata anche nel sec. III dell'e. n., — ho lasciato intenzionalmente da parte tutti i distaccamenti con nome di origine germanica, sebbene questa prudenza possa esser considerata eccessiva quando si tratti, ad esempio, di coorti di Batavi, che appaiono in modo permanente nelle iscrizioni del II secole dell'e. n. Sudditi dello Stato romano ed esonerati anche da altre imposte in cambio del servizio militare, numerosi Batavi si trovano nelle coorti dislocate in Britannia, Rezia, Pannonia e Dacia [82].

Non è il caso di passare in rassegna tutte le province dell'impero e tutte le informazioni epigrafiche sui distaccamenti ausiliari, su quei soldati reclutati nei villaggi del vasto impero, la cui situazione non sembra esser stata essenzialmente modificata con l'editto di Caracalla. Basti soltanto ricordare il fatto che,

---

[79] G. L. Cheesman, *op. cit.*, pp. 60—61.

[80] *Ibidem*, pp. 61—62.

[81] Cosí, nella metà del III secolo, in Britannia sono menzionate due ali — *I* e *II Asturum* (*Not. Dign. Occ.* XL, 35, 38) — e 5 coorti: *I Asturum equitata* (CIL, VIII, 9047), *II Asturum* (CIL, VII, 585, 732; *Not. Dign. Occ.* XL, 38), *I Aelia Hispanorum miliaria equitata* e *I Hispanorum* (CIL, VII, 965, *Not. Dign. Occ.* XL, 49). Un'altra *cohors Hispanorum miliaria* si trova nel sec. III dell' e. n. nella Mauretania Caesariensis (CIL, VIII, 9047). In cambio, nel 238 e. n. sono ricordati nel Noricum soldati reclutati in Britannia, per costituire la *cohors I Aelia Brittonum miliaria* a Virunum (CIL, III, 4812), la *cohors I Flavia Brittonum* a Carnuntum (CIL, III, 4811). La *cohors III Brittanorum* si trova nella stessa epoca in Rezia (*Not, Dign. Occ.* XXXV, 25), mentre la *cohors II Flavia Brittonum* è cantonata nella Mesia inferiore, a Sexanta Prisca, d'onde proviene un'iscrizione dell'epoca di Alessandro Severo (CIL, III, 7473).

[82] Cfr. G. L. Cheesman, *op. cit.*, p. 146 segg. In ogni caso nel corso del III sec. e. n. sono ricordate e seguenti truppe ausiliari, reclutate tra i Galli: *l'ala Atectorigiana*, cantonata a Tomi, tra il 222 e il 233 (CIL, III, 6154) e *l'ala II Gallorum Sebosiana*, cantonata nei sec. II—III a Longovicium, in Britannia (CIL, VII, 287). Tra le coorti citiamo: le coorti *II*, *IV*, *V Gallorum* (CIL, VII, 315, 1001: AnnÉp, 1893, 97), la coorte *I Lingonum equitata* (CIL, VII, 432, 445, epoca di Gordiano III), la coorte *I Vangionum miliaria equitata* (CIL, VII, 1002, 1003, 1007); la coorte *Treverorum equitata* è cantonata nel sec. III e. n. oltre il Reno, nel *castellum* di Holzhausen (*AA*, 1898, p. 26). Il fatto che il nome di alcune di queste truppe ausiliari indica espressamente che esse sono formate da cittadini romani, mettendo in evidenza cosí, per contrasto, la diversa situazione giuridica dei soldati delle altre coorti, non deve esser preso in considerazione in modo sempre categorico. Perché se all'inizio ciò era vero, in epoca imperiale esistono anche non cittadini reclutati in simili truppe ausiliari. Cfr. A. Passerini, *op. cit.*, p. 123. Accanto alla *cohors III Nerviorum civium Romanorum* (CIL, VII, 310 — tra il 213-217, e. n.; *Not. Dign. Occ.* XL, 53), possiamo citare molti altri esempi consimili.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

sebbene le informazioni siano meno numerose, anche nelle province orientali dell'impero la situazione si presenta assolutamente identica [83].

È vero che, specialmente nel corso del III secolo, la leva di nuove forze destinate a colmare i vuoti formatisi tra le file di ali e coorti, si faceva nelle province stesse ove tali distaccamenti erano cantonati, in modo che spesso il nome del corpo d'armata non corrispondeva piú a una realtà etnica. Abbiamo tuttavia alcune prove, specialmente per traci e orientali, cavalieri ed arcieri famosi, che anche le nuove reclute provenivano sempre dal paese d'origine dell'intiero distaccamento [84]. Fanno in parte eccezione le forze armate dell'Egitto che, come vedremo, presentano anche da questo punto di vista una situazione del tutto speciale. Per questo non abbiamo introdotto nella nostra argomentazione nessuno dei distaccamenti cantonati in Egitto — 5 ali e 12 coorti [85].

Tutta la nostra dimostrazione presenta tuttavia un punto nevralgico: se è vero — e i documenti sopracitati sembrano darcene una piena conferma — che in tutte le province dell'impero romano, dall'Atlantico all'Eufrate, la popolazione rurale in seno alla quale si reclutavano le truppe ausiliari nel sec. III come anche in epoca anteriore, sembra aver ricevuto il diritto di cittadinanza romana soltanto con l'*honesta missio* e non grazie all'editto di Caracalla del 212, qual'era, da questo punto di vista, la situazione della popolazione rurale dell'Egitto?

A cominciare dal Mommsen si è detto che la cittadinanza romana è stata accordata solo ai componenti delle comunità urbane. Per quanto riguarda l'Egitto, soltanto i cittadini di Alessandria sarebbero stati in situazione di ottenerla [86]. Anche ammettendo quest'ipotesi, bisognerebbe pur sempre aggiungere altre città quali Naucratis, Ptolemais e Antinoé [87]. Con la pubblicazione del papiro di Giessen però ha prevalso per un certo tempo il parere di P. M. Meyer: soltanto una classe, abbastanza privilegiata — οἱ ἐπικεκριμμένοι — costituita da quei cittadini che per la ricchezza e le funzioni, sia religiose che civili, erano esonerati dall'imposta della *capitatio*, avrebbe ricevuto la cittadinanza; non l'avrebbe ricevuta invece la classe piú duramente trattata (οἱ λαοί), sottoposta alle imposte della *capitatio* (οἱ λαογραφούμενοι) [88]. Jouguet [89] e Wilcken [90] sono stati dello stesso parere.

Il Bickermann, nel suo tentativo di demolire l'intiera argomentazione di P. M. Meyer, ha addotto fra gli altri argomenti anche quello che l'intiera popolazione d'Egitto — tanto greci, quanto egiziani di città e villaggi — avrebbe ricevuto

---

[83] 1) Ale: l'*ala Nova firma miliaria catafractaria*, creata da Alessandro Severo nel 234 e. n. in Oriente e trasferita poi sul Reno, ove rimane cantonata nel 235—236, partecipando alle lotte di Massimino Trace. Tornata in oriente, quest'ala appare nel 244—249 a Bosra (CIL, III, 99; cfr. C. Cichorius, RE, I, 1236). L'*ala VII Phrygum* della quale abbiamo parlato sopra (CIL, II, 4251; VI, 1838; XVI, 145). L'*ala I Comagenorum*, nel Noricum (*Not. Dign. Occ.* XXXIV, 36). 2) Coorti: *I miliaria nova Surorum sagittariorum* in Pannonia, ad Ulciscia Castra (CIL, III, 3638 — nell'anno 230 e. n.), *II Ulpia Galatarum* in Siria (*Not. Dign.* Or. XXXIV, 44), *I miliaria Hemesenorum sagittariorum equitata* (*Not. Dign.* Or. XXXI, 60), *III Cilicum* (AnnÉp, 1905, 54, del 217—18 e. n.), *III Galatarum* (*Not, Dign.* Or. XXVIII, 35), *Ituraeorum felix equitata* (*Not. Dign.* Or. XXVIII, 44) in Egitto e *Flavia Gemina Sebastenorum* in Mauretania Caesariensis (CIL, VIII, 21039 del 234 e. n.).

[84] Cfr. G. L. Cheesman, *op. cit.*, p. 83 per il caso della coorte *I Hemesenorum*, cantonata in Pannonia. Per il sec. II, cfr. CIL, III, 10632.

[85] *Ibidem*, pp. 163—64.

[86] Cfr. U. Wilcken, « Hermes », 16, p. 475; P. Jouguet, *op. cit.*, p. 355.

[87] P. Jouguet, *op. cit.*, p. 115.

[88] P. M. Meyer, *Heerwesen...*, p. 136 segg.

[89] *Op. cit.*, p. 356.

[90] Mitteis-Wilcken, *Grundzüge...*, p. 59.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

la cittadinanza romana già dal 212. Per il Bickermann questo fatto deriva dalla situazione stessa della popolazione egiziana di fronte allo Stato romano: gli Egiziani cioè non sarebbero stati mai *dediticii*, ma *captivi*. È evidente che nessuno o quasi nessuno ha seguito l'Autore su questa via. Tuttavia altri argomenti addotti dal Bickermann hanno convinto la maggior parte degli studiosi che l'intiera popolazione egiziana avrebbe ottenuto la cittadinanza romana in seguito all'editto di Caracalla. Come argomento supremo — oltre all'immenso numero di Αὐρήλιοι che appaiono sui papiri nel corso del sec. III dell'e.n. e dei quali abbiamo già parlato [91] — si cita specialmente un documento dell'anno 276, interessante da molti punti di vista, nel quale due contadini egiziani, dal nome di Aurelius, stipulano un contratto di affitto: Aurelius Pabus del villaggio Euhemereia prende a nolo 56 capre, per due anni, da Aurelius Panneus: Αὐρηλίῳ Π[αν]νεῦτι Σηπύγου ἀπὸ κώμη[ς] Θεοξενίδος παρὰ Αὐρηλίου [Π]αβοῦτος Καλάμου ἀπὸ κώμης Εὐημ(η)ρίας [92].

Nonostante l'immenso numero di papiri conosciuto sino ad oggi, il problema della concessione della cittadinanza romana a tutti i sudditi dell'Egitto, compresi i contadini, non può servirsi che in modo indiretto delle notizie che ci offrono i documenti del tempo. Un esempio suggestivo ci è offerto proprio dal documento sopracitato. Il semplice fatto che i due contadini portano il nome di Aurelius può costituire una prova — sia pure indiretta — che essi erano cittadini romani? Innanzitutto, non ci deve sorprendere il gran numero di Aurelii che appare nei documenti egiziani del sec. III e. n. L'editto di Caracalla, non piú di dieci anni prima — e sempre per motivi d'unificazione amministrativa, fiscale e giudiziaria — era stato preceduto da una riforma di Settimio Severo, che aveva modificato profondamente l'intiera organizzazione urbana dell'Egitto. Non solo Alessandria aveva ottenuto il diritto di avere un senato, ma tutte le metropoli dei nomi egiziani, sin'allora semplici residenze dello stratega e degli altri funzionari romani, avevano acquistato l'autonomia municipale. La laconica informazione degli SHA: « *deinde Alexandrinis jus buleutarum dedit qui sine publico consilio ita ut sub regibus ante vivebant, uno judice contenti quem Caesar dedisset. Multa praeterea his jura mutavit* » [93], è confermata da numerosi documenti i quali ci provano che, a cominciare approssimativamente da quel momento, presso gli ἄρχοντες appare nelle metropoli egiziane anche l'indispensabile βουλή [94]. Questo significa — senza entrare in dettagli che escono dall'interesse di questo studio — che nel 212 esisteva in Egitto un gran numero di abitanti delle città egiziane, greche o greco-egiziane *(poleis* e *metropoleis)* che hanno potuto ricevere la cittadinanza romana proprio in qualità d'abitanti delle città. E questo indifferentemente dal fatto che le metropoli egiziane si differenziano sotto molti punti di vista dalle vere πόλεις o *urbes* greco-romane.

Il problema spinoso rimane tuttavia immutato: anche i contadini egiziani hanno ricevuto automaticamente la cittadinanza romana, quella cittadinanza che

[91] Cfr. W. Schubart, *Einführung in die Papyruskunde*, Berlin, 1918, p. 321; B. Meisnersmann, *Die lateinischen Wörter und Namen in den griechischen Papyri*, Leipzig, 1927, p. 70.

[92] Fr. Preisigke, Gr. *Papyri... zu Strassburg*, II, 1907, n° 30 = Mitteis-Wilcken, *Grundzüge...*, p. 364 = P. M. Meyer, *Juristische Papyri*, n° 40.

[93] *Vita Sev.*, 17.

[94] Cfr. Fr. Preisigke, *Städtisches Beamtenwesen im römischen Ägypten*, Halle, 1903, p. 6 segg.; P. Jouguet, *op. cit.*, p. 345 segg.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

non han ricevuto, a quanto pare, molti tra i contadini di Cappadocia, Galazia, Frigia, Tracia, Mesia Inferiore e Superiore, Pannonia Inferiore e Superiore, Gallia, Spagna, Britannia? Tutti coloro che lo hanno affermato, sembra abbiano dimenticato la reale situazione nel resto dell'impero. Persino P. M. Meyer, Jouguet e Wilcken, che han fatto sufficienti riserve a questo riguardo, hanno considerato la situazione soltanto dal punto di vista strettamente locale, senza interrogare i documenti delle altre province dell'impero. Una parte della popolazione dell'Egitto ha ricevuto la cittadinanza romana non per la sua appartenenza alla categoria degli ἐπικεκριμμένοι ma in qualità di cittadini delle città egiziane, il cui numero era considerevolmente aumentato con la concessione dell'autonomia municipale da parte di Settimio Severo. Per quanto riguarda la classe contadina egiziana è difficile credere che anch'essa abbia ricevuto in blocco e in modo meccanico la cittadinanza romana. Pur ammettendo che uno dei motivi di tale cambiamente sia stato, secondo l'accusa di Dione Cassio a Caracalla, un interesse fiscale — specialmente la tassa del 5% sull'eredità *(vicesima hereditatium)* che, ai tempi di Caracalla, era salita al 10% — è tuttavia difficile ammettere che, in cambio di un'imposta indiretta, abbastanza redditizia quando si trattava di proprietà urbane o di latifondi, lo stato romano abbia rinunciato proprio in Egitto, il granaio dell'impero, all'imposta diretta della *capitatio* e dell'*annona*. Una volta divenuti cittadini romani, i sudditi dell'Egitto dovevano esser trattati in rapporto alla loro situazione, non solo dal punto di vista giuridico ma anche da quello fiscale. Si deve inoltre aggiungere il fatto specialmente suggestivo che, in qualità di cittadini romani, i sudditi egiziani avrebbero avuto alcuni diritti che potevano innanzitutto danneggiare gl'interessi dell'annona. In realtà una delle conseguenze dell'editto di Caracalla è stata la distribuzione di grano in Egitto, σιτηρεσία. I cittadini romani, indifferentemente dalla loro residenza, avevano diritto a tale favore. Un documento contemporaneo contiene la petizione alla βουλή [95] d'un cittadino romano d'Egitto, d'origine greca e appartenente a una delle categorie sociali piú privilegiate — οἱ ἀπὸ τοῦ γυμνασίου — che reclama il suo diritto alle distribuzioni di grano. Un simile favore, accordato ai contadini egiziani in qualità di cittadini romani, è addirittura inverosimile.

Ma con questo non abbiamo risposto alla domanda: come si spiega il fatto che quei due egiziani del contratto del 276 e.n., portano il nome di Aurelius e sembrano, per conseguenza, cittadini romani? In primo luogo, si deve osservare che, almeno nei primi due decenni dopo la promulgazione della *Constitutio Antoniniana*, non appare su nessun documento un contadino egiziano dal nome di Aurelius provandoci, con questo, di essere cittadino romano in seguito all'applicazione dell'editto di Caracalla [96]. Individualmente però i contadini egiziani avevano la possibilità di ottenere la cittadinanza romana la quale non era piú un favore inaccessibile.

Innanzitutto la cittadinanza si otteneva alla fine del servizio militare, sia in Egitto, sia nella flotta di Misenum [97]. Al momento della leva il soldato riceveva un nome romano.

È stato osservato d'altra parte che, a cominciare dal secolo III dell'e.n., i comarchi dei villaggi egiziani, incaricati, tra l'altro, di stabilire le liste degli abitanti

[95] F. G. Kenyon - H. I. Bell, *Greek Papyri in the Br. Mus.* III, 955, London, 1907, p. 127.

[96] P. Jouguet, *op. cit.*, p. 356, a questo riguardo è d'accordo con P. M. Meyer.

[97] Cfr. sopra, n. 72.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

proposti per quest'onerosa liturgia, portano il nome di Aurelius e sono dunque cittadini romani. Quelli proposti al posto di comarca o ad altre cariche anche piú modeste — tutte *munera patrimonialia*, pericolose per la responsabilità fiscale che comportavano — hanno soltanto nomi egiziani. Da qui deriva l'ipotesi che « per ottenere la cittadinanza romana, bisognava aver coperto determinate cariche nel villaggio e specialmente la comarchia [98] ». « Ottenere » è un modo di dire, perché tutti cercavano di salvarsi da simili « onorificenze » [99].

Ciò che risulta da quanto sopra è il fatto che i due contadini egiziani dell'atto dell'anno 276 e.n. potevano esser divenuti, in un modo o nell'altro, cittadini romani nell'intervallo di quei cinque decenni che erano passati dalla promulgazione dell'editto di Caracalla. Assai piú numerosi nei villaggi egiziani che in altre regioni dell'impero, questi nuovi cittadini non rappresentavano tuttavia l'intiera popolazione dell'Egitto a quel tempo. È necessario ricordare almeno qualche documento, fra le centinaia esistenti, dal quale risulti che anche nel secolo III dell'e.n. esistevano numerosi egiziani con nomi specificamente locali, senza traccia dei *tria nomina* a segno di un cambiamento di carattere giuridico. In questa situazione si trovavano certamente le seguenti persone il cui nome ci è stato trasmesso da documenti del sec. III, posteriori alla Costituzione Antoniniana: Appianos, ex esegeta del villaggio Theadelfia (in una ricevuta per un trasporto di grano) [100], Athenodoros, Areios, Horion, Dioscoros, soldati egiziani del sec. III dell'e.n. [101]; Sul e Sempsais, becchini della Grande Oasi [102]; Anubio, detto anche Suchion, esattore d'un villaggio egiziano del sec. IV dell'e.n. [103]. Possiamo dunque concludere che dal solo fatto che alcuni contadini portavano il nome di Aurelius — nome che si poteva ottenere anche per altre vie — non si può dedurre in modo categorico che, con l'editto di Caracalla, tutti i contadini abbiano ricevuto in blocco e automaticamente nel 212 la cittadinanza romana [104].

Sembrerebbe dunque che, almeno in Egitto, i *dediticii* si confondessero con i contadini, sottoposti alle imposte della *capitatio* e dell'annona. Dobbiamo aggiungere tuttavia che nessun testo fin'ora ci permette di fare, proprio nel sec. III e.n., una simile discriminazione giuridica tra cittadini e contadini. Di fronte al popolo conquistatore, tutti avevano percorso lo stesso cammino: *arma suscepta, pugna, clades, deditio*. E inoltre nel caso di Spagnoli, Galli, Britanni, Illiri, Pannoni, Traci, Ebrei, Egiziani e Mauri — e con questo, abbiamo riassunto una gran parte della storia dell'Impero — le numerose rivolte, a cominciare dal sec. II prima dell'e.n. dovevano ricordare al vincitore la *mala fides* dei vinti. È vero che nelle rivolte della Gallia e della Giudea esistevano gruppi sociali i cui interessi economici, derivati dalla loro posizione di classe, coincidevano con quelli romani. Ma ciò non può aver provocato nelle norme romane generali, giuridiche e amministrative, una cosí grande differenza tra cittadini e contadini. Tutti *se dediderunt* dopo

---

[98] P. Jouguet, *op. cit.*, p. 395.

[99] In una ἔκκλησις (= appellatio) rivolta al governatore dell'Egitto, Aurelius Hermophilos ricorre alla « *cessio bonorum* » (due terzi dei suoi beni) per salvare suo figlio, Aurelius Horion, dalla carica di cosmeta (P. Jouguet, *op. cit.*, pp. 412—13).

[100] P. M. Meyer, *Gr. Texte aus Ägypten*, Berlin, 1916, p. 173, n° 151, del 261 e. n.

[101] *Ibidem*, p. 82, n° 20.

[102] P. M. Meyer, *Juristische Papyri*, p. 50, n° 21 (atto di divorzio del 305/6 e. n.).

[103] P. M. Meyer, *Gr. Texte aus Ägypten*, pp. 79—80, n° 18 (sec. IV, e. n.).

[104] Dello stesso parere è anche M. Rostovzev, *op. cit.*, p. 497.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

la sconfitta, tutti erano divenuti *dediticii* — ad eccezione delle *civitates foederatae* — e, dopo l'organizzazione delle province, *peregrini dediticii*. I diversi documenti da noi analizzati nel presente studio, i quali sembrano dimostrare che, in seguito all'editto del 212, alcuni contadini sarebbero rimasti esclusi dalla cittadinanza, ci porterebbero dunque alla conclusione che, in realtà, all'inizio del sec. III dell'e.n., il termine di *dediticii* non si riferisca piú a tutti i sudditi dell'impero, conosciuti sotto il nome di *peregrini*, ma soltanto alla popolazione di *vici*, *pagi* o κῶμαι. Non abbiamo però il diritto di fare simile affermazione, dato che nessun testo giuridico o storico permette di attribuire tale significato a questo antichissimo termine romano. D'altra parte, la situazione riflessa dai documenti essendo quella da noi esposta, dobbiamo rivenire alla formula χωρὶς τῶν δεδειτικίων e vedere in che misura questa formula possa esser messa d'accordo, in un modo o nell'altro, con la realtà dei fatti cosí categoricamente espressi dai documenti epigrafici. Ci sembra che esistano in tali documenti alcune indicazioni che potrebbero permettere di restituire all'editto di Caracalla — nell'edizione del papiro di Giessen — il suo giusto significato.

Infatti, in molte delle iscrizioni citate viene precisata la situazione giuridica di alcuni soldati, situazione che non è stata esaminata e messa in valore nella discussione del problema che c'interessa.

Sebbene, nella maggior parte dei casi, l'origine etnica di certi soldati della guardia imperiale venga indicata con l'espressione « *natione Thrax, Bessus, Dacus, Mesacus* (invece di *Moesiacus)* » ecc., esistono alcune iscrizioni dello stesso genere nelle quali, per determinare tale origine, è usato il termine « *civis* ». A tutta prima, dato specialmente il modo di precisare tale nozione giuridica, il termine sembrerebbe indicare, sia pure in forma diversa, sempre e soltanto l'origine etnica. Vedremo però che esso appare molto piú spesso di quanto si potrebbe credere, che la sua sfera è molto piú vasta di quanto sembri e che il termine di « *civis* » vuol dire a volte qualcosa di piú.

Cosí, ad esempio, in un'iscrizione dedicata ad Adriano, appare il termine di « *cives Thraces equites singulares* »[105]. La stessa indicazione viene precisata in una dedica ad Antonino Pio del 139 e.n., da parte d'un gruppo di 39 « *cives Thraces, missi honesta missione ad diem ex numero equitum sing(ularium) Aug(usti)*[106] ». Esse continuano anche nel sec. III dell'e.n. Valga l'esempio di due dediche, delle quali ognuna ricorda un *sacerdos* di questi soldati traci. La prima, posta da Aur(elius) Mucianus della coorte X pretoriana all'epoca di Gordiano III: «*Numini sancto deo Aescul[api] Sindrinae, reg(ionis) Philipopoli[ta]nae... votum quod susceperat liben(ter) cum civibus et commilitonibus suis* »[107]; la seconda, del 266 e.n., è dedicata da Aur(elius) Bitus: « *votum quod vovimus cives prov(inciae) Traci(a) e reg(ionis) Serdicens(is), midne Potelense* »[108]. Chi sono questi *cives Thraces?* Almeno quelli della dedica ad Antonino Pio, a quest'epoca, dopo 25 anni di servizio militare, *missi honesta missione*, si potevano chiamare *cives Romani*. Si potrebbe forse ammettere che tale termine ricordi la vecchia condizione giuridica che essi possedevano al momento del loro arruolamento?

[105] CIL, VI, 31157.
[106] CIL, VI, 31147.
[107] CIL, VI, 30685.
[108] CIL, VI, 32567.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

Da questo punto di vista sono particolarmente interessanti alcune iscrizioni, proprio del sec. III, nelle quali il termine *civis* viene maggiormente precisato. È questo il caso di una dedica a una divinità di netto carattere tracio: « *Deo Sancto Eroni Briganitio* », da parte di quattro pretoriani di coorti diverse ma tutti *cives Usdicensis, vico Agatopara* [109]. Si tratta certamente di membri della tribú Usdicensis, ricordata da Tolomeo (III, 11, 8) nella circoscrizione detta Οὐσδικησιακή [110]. Della stessa origine sembrano essere gli abitanti di quella *civitas Ausdec (ensium)*, ricordata in Scizia Minore, in rapporto alla riconferma dei limiti di tale comunità, limiti che non erano stati rispettati dai Daci autoctoni [111]. Come i Bessi e i Lai *consistentes*, i Romani avevano trapiantato con la forza in questa provincia periferica dell'impero, che piú tardi sarà denominata Scizia Minore (l'attuale Dobrugia), anche gli Ausdecenses, in condizioni storiche che hanno potuto essere chiarite [112]. Abbiamo ricordato sopra il castro situato in quella *civitas Montanensium*, al confine tra la Mesia Superiore e quella Inferiore. Un'altra iscrizione ricorda un soldato dal nome romanizzato di Celsus, *civis Sappaeus* [113], della tribú dei Sappaei che abitava ad est di Filippi [114]. Con lo stesso senso di comunità di tribú, conosciamo, sempre nella regione balcanico-danubiana, le *civitates Moesiae et Treballiae* o *civitates Maezeiorum* [115]. Un'iscrizione approssimativamente della stessa epoca parla di un « *praefectus ripae Danuvii et civitatum duar (um) Boior (um) et Azalior (um)* » [116].

Troviamo spesso anche il termine di *civis* unito al nome di qualcuna delle piú vecchie città della Tracia e della Mesia. Abbiamo cosí, oltre a una collettività di *cives Marcianopolitani* [117] — che però prestavano il servizio militare a Roma e non potevano figurare sui registri della città di Marcianopolis — anche formule semplici: T. Aurelius Mestrius, soldato nella coorte VII pretoriana, *civis Philipopolitanus* [118]; *Aur (elius) Brinursius, eq (ues) et adjutor praef (ecti) pr (aetorio) nat (ione) Thrax, civis Beroensis* [119]; *Aur (elius) Zinama, libra (rius) trib (uni)*, [*mi*]*lex* (sic !) *cohor (tis) VII praet(oriae), civis Serdicensis* » [120]; Aur(elius) Mucco, soldato

[109] CIL, VI, 32582. W. Tomaschek, *Die alten-Thraker*, S. B. Wien, CXXXI, II [2], 1894, p. 57, sostiene che si dovrebbe correggere « *cives (regionis) Usdicensis* », il che, dal nostro punto di vista, è la stessa cosa. Il centro religioso tracio di Scodra è conosciuto da numerose dediche ad Apollo Scodrenus. Cfr. V. Dobrusky, AEM, XVII, 1894, p. 219, n° 123.

[110] Cfr. Mommsen in CIL, VI, 2807. H. Kiepert situa questa regione tra le « strategie » (= circoscrizioni) Σερδική e Σελλητική. Cfr. FOA, XVII, FG m. n. Cfr. anche G. G. Mateescu, *op. cit.*, p. 160.

[111] CIL, III, 14437 [2].

[112] Cfr. Em. Condurachi, *Din istoria stăpîniri romane...*, p. 34.

[113] CIL, XIII, 7580.

[114] Tra i testimoni di un diploma del 71 dell'e. n. è ricordato « *Herzbenus, Dulazeni f (ilius), Sappa (eus), centurio classicus* ».

[115] CIL, V, 1838; CIL, IX, 2564.

[116] CIL, IX, 5363.

[117] CIL, VI, 32583.

[118] CIL, VI, 32635.

[119] CIL, VI, 3196.

[120] CIL, VI, 2638. Spesso viene indicata soltanto la regione, nel senso amministrativo di « regio » e addirittura il villaggio nativo del rispettivo soldato: « *Antonius Paterio..., nat (us) Mysia Superior (e) reg (ione) Ratiarese, vico C (a) nisco* » (CIL, VI, 2730); in un *laterculus praetorianorum* del 241, 16 pretoriani indicano in questo modo la loro patria: « *provin*[*cia*] *Mysi*[*a*] *Infer (ior) e, reg (ione) Dimesi* » (CIL, VI, 32549), certo il territorio intorno alla località di Dimum, lungo i corso del Danubio, a Ovest di Novae, ove erano stanziati i *Dimenses*, tribú mesia affine a quella dei *Picenses* e dei *Timacenses* della Mesia Superiore, oppure agli *Utenses, Apiarenses, Obutenses* della Mesia Inferiore (Cfr. W. Tomaschek, *op. cit.*, p. 50). Altre « regioni » indicate nelle iscrizioni di questi soldati — *regio Pautaliensis* (CIL, VI, 32660), *regio Serdicensis* o *Serdica* (CIL, VI, 32567; X, 1754), *regio Nicopolitana* (CIL, VI, 2933), *regio Bisentina* (CIL, VI, 32975), ecc., riflettono la stessa

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

della coorte X pretoriana « sua natione Mesacus (invece di Moesiacus), civis Meletinus, vico Perepro » [121].

Esistono inoltre tre iscrizioni che ci offrono dati del piú alto interesse per il nostro problema: cosí l'iscrizione del 219 e.n., dedicata ad Hercules Magusanus « *ob red(d)itum domini nostri M.Aurelii Antonini Pii Felicis Aug., equites singulares Antoniniani eius, cives Batavi sive Thraces, adlecti ex provincia Germania inferiore* », si può interpretare quale menzione di reclute batave — che tuttavia si chiamano *cives* — le quali colmano i vuoti di una coorte tracia, inizialmente composta soltanto di *cives Thraces* [122]. Le altre due iscrizioni votive, dedicate da alcuni pretoriani a una divinità celtica — Apollo Bellenus — ci offrono un'altra informazione sul modo d'indicare l'origine dei pretoriani: « *ex provincia Pannoniae inferioris, cives Cotini* » [123].

Da tutte le informazioni che i testi epigrafici ci offrono, un fatto appare dunque sempre piú chiaro: l'intiero territorio di questa provincia era diviso in *regiones* il cui nome derivava sia da quello delle tribú stanziate nella contrada, sia da quello di un centro amministrativo locale. Nel quadro di ogni *regio*, la popolazione rurale era raggruppata in una *civitas* portante il nome della tribú rispettiva — dato che le città costituivano unità separate. Abbiamo menzionato sopra cives Cottini, cives Usdicenses, civitas Ausdecensium, civitas Montanensium, civitas Moesiae, civitas Treballiae, civitas Maezeiorum, civis Sappaeus, civis Meletinus, ecc. Non è difficile ammettere che la stessa realtà si nasconda anche sotto il termine di regio Ratiaria, Dimesi, Pautalia, Philippopolis, Histriae, Serdicensis, Nicopolitana e cosí via. Abbiamo da fare con numerose comunità che si chiamano *civitates*, inizialmente condotte dai capi delle tribú rispettive, piú tardi — in seguito alle gravi rivolte dell'Illiria e della Pannonia — da militari romani. Un esempio concludente ci viene offerto dalla famosa iscrizione di Bebius Atticus «*primipilus leg(ionis) V Macedonicae... praefectus civitatum Moesiae et Treballiae* » [124]. Delle regioni vicine possiamo citare

situazione: villaggi che appartengono non a una città vicina, ma all'amministrazione romana con sede in questa località, come risulta da un'iscrizione della Scythia Minor nella quale *civitas* e *regio Histriae* appaiono quali due entità amministrative completamente distinte (Cfr. D. Tudor, *Vicus Quintionis* SCȘ, Iași, II, 1—2, 1951, p. 498).

[121] CIL, VI, 2736.

[122] CIL, VI, 32162. Cfr. anche G. G. Mateescu, *op. cit.*, p. 186.

[123] CIL, VI, 32542, 32544. Sebbene C. Patsch li consideri una tribú di daci liberi (RE, IV, 1695) e Tomaschek una tribú mesia (*op. cit.*, 49), sembra tuttavia che si tratti di una tribú celtica, come ha sostenuto A. V. Premerstein (JOAI, VII, 1904, pp. 215—239), basandosi su un'informazione trasmessa da Tacito (*Germania* 43). I Cotinii sono una « *gens* » libera, passata in Pannonia a sud del Danubio, forse in seguito alla campagna di M. Vinicius e colonizzati alla frontiera quali *gentiles* (Cfr. H. Schulten, *Die Peregrinen-Gaugemeinde des römischen Reiches*, « Rhein. Mus. f. Phil. », 1895, p. 543). Il suo esempio è stato seguito da T. Plautius Silvanus Aelianus che, in età neroniana, ha trasferito da nord a sud del Danubio 100 000 Daci « *ad praestanda tributa* », mantenendo tuttavia i loro capi (*reges ac principes*), il che riviene a dire che anche questi daci hanno costituito una *civitas*, a sud del Danubio, naturalmente *civitas stipendiaria* o *dediticia* i cui abitanti ebbero la terra e, in cambio, contrassero l'obbligo di pagare la *capitatio* e di servire nell'armata romana (CIL, XIV, 3608). Per questo problema vedi V. Pârvan, *Getica*, Bucureşti, 1926, p. 104; C. Patsch, *Beiträge zur Völkerkunde von Südosteuropa*, V, 1, Wien, 1932, p. 165; D. M. Pippidi, *Tiberius Plautius Aelianus și frontiera Dunării de jos in secolul I al erei noastre*, SCIV, VI, 3—4, 1955, p. 355 segg.; Em. Condurachi, *T. Plautius Aelianus și problema strămutării transdanubienilor la sudul Dunării*, SCIV, VIII, 1958, p. 119 segg.

[124] CIL, V, 1838.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

un « *praefectus ripae Danuvii et civitatum duarum Boiorum et Azaliorum* »[125] e, in Dalmazia, un « *praefectus civitatis Maezeiorum* »[126].

Ho insistito piú a lungo su *cives*, *civitates* e *regiones* delle province extraitaliche, proprio perché non si è data l'attenzione necessaria a questa realtà storica delle province danubiane. Tali dati sono però d'una singolare importanza per il problema che c'interessa, perché questo genere di *civitates* — non credo inutile ricordarlo — ha avuto un lungo sviluppo nelle diverse parti dell'impero romano. Nel corso dei secoli e quale conseguenza dello sviluppo delle forze di produzione locali e, nello stesso tempo, della necessità di unificazione amministrativa e locale, molte di tali *civitates* dal grado di semplici agglomerazioni o centri rurali, sono passate a quello di vere e proprie città, come in Spagna e in Gallia.

I progressi fatti dalle città della Spagna e della Gallia centrale e meridionale, grazie al loro sviluppo economico, corrispondevano perfettamente alla politica dello stato romano. In Dacia questo processo d'urbanizzazione si sarebbe svolto con ancora maggiore rapidità se la continua agitazione provocata dai Daci, entro e fuori le frontiere, non avesse creato una situazione a volte alquanto precaria.

Può sembrare strano che in Mesia e Tracia — ove esistevano sia città nuove, sia vecchi centri adattati alla nuova situazione — zone immense siano rimaste tuttavia arretrate, con una vita essenzialmente rurale, con *vici* e *pagi*, la cui popolazione costituiva numerose *civitates* che non riuscivano ad essere però vere città, nel senso economico e sociale della parola. Si deve osservare d'altra parte il fatto che in Asia Minore sono rimaste regioni intiere — Frigia, Cappadocia, Galazia — nelle quali le rare città sono realmente dominate da innumerevoli villaggi.

Non ci deve dunque stupire che, sebbene per tutto il corso del I secolo e Spagna e Gallia fossero state le principali riserve di truppe ausiliari, nei secoli II e III e.n., il maggior numero di *alae*, *cohortes* e *numeri* provengono, da una parte, dalla Tracia, dalle due Mesie, dalle due Pannonie e dalla bellicosa Illiria e, dall'altra, dalla Cappadocia, dalla Galazia e dalla Frigia, da quelle regioni cioè nelle quali la maggior parte della popolazione abitava in *vici*, *pagi* o κατὰ κώμας. Forse anche per questo la politica di creare città nuove in tali contrade è stata inconseguente, se non addirittura contradditoria.

Appare egualmente chiaro da quanto abbiamo sopra discusso che — all'infuori di qualche eccezione — tutti questi *peregrini dediticii* non hanno ricevuto in blocco la cittadinanza romana nel 212, ma ciascuno separatamente, con l'*honesta missio*. La loro situazione sociale, espressa in termini giuridici romani, era totalmente diversa da quella degli abitanti delle città vere e proprie. Noi crediamo che a questa categoria di sudditi faccia allusione il passaggio di Ulpiano il quale, per definire in modo concreto la situazione dei liberti che cadevano sotto le previsioni della legge Iunia, indica, quale esemplificazione, la situazione dei *dediticii*: i *dediticii* che, da una parte, erano « *hi qui quondam adversus populum Romanum armis susceptis pugnaverunt* » e, dall'altra, « *nullius certae civitatis* »[127].

E infatti se l'amministrazione romana, per poter dominare, aveva dovuto sfruttare e nello stesso tempo difendere le regioni conquistate, organizzarle in

[125] CIL, IX, 5363.
[126] CIL, IX, 2564.
[127] *Regulae* I, 14; XX, 14—15.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

civitates, secondo il numero e il nome delle tribú sottomesse, questo non significa — né poteva significare — che Roma accordasse realmente a questi *cives Thraces* e ad altri i diritti che dovevan decorrere da simile titolo pretenzioso. Questi *cives* non sono cittadini di una vera *civitas*, nel senso classico del diritto romano. In questa situazione giuridica del tutto inferiore, di carattere amministrativo, cui i romani hanno tuttavia dato il nome di *civitas* — senza possibilità di confonderla con la vera *civitas* — erano mantenuti e continueranno a esserlo anche dopo il 212 e.n. *in numero dediticiorum*, gli abitanti dei numerosi *vici* e *pagi*, nei quali si continuavano a reclutare i soldati delle truppe ausiliari romane.

Si deve mettere in evidenza d'altra parte il fatto che moltissimi tra questi villaggi sia nelle regioni nostre, sia in Asia Minore, hanno vissuto ancora a lungo sotto il regime della comunità rurale. E io credo che in questo senso si debba interpretare l'espressione di *convicanus* e *conpossessor* attribuito ad Aurelius Purrus, miles cohortis X praetoriae, piae fidelis Gordianae, delegato degli abitanti del villaggio di Scaptopara. Nello stesso senso si potrebbe eventualmente interpretare anche il fatto che i limiti della proprietà di Messia Pudentilla sono ufficialmente confermati in rapporto ai « *vicani Buteridavenses* » presi in blocco [128]. In Asia Minore, sottoposta da tanto tempo alle monarchie ellenistiche, esistono ancora comunità paesane che soltanto in epoca imperiale cominciano a disgregarsi [129]. Lo Stato romano non ha fatto in queste regioni quello che, con i suoi straordinari mezzi, avrebbe potuto fare. Per interessi fiscali e militari, ha tenuto sul posto la situazione esistente e, in ogni modo, non ha dato l'impulso necessario affinchè in tali regioni scomparissero tutte le forme arretrate della comunità rurale per passare alla forma superiore, urbana, caratteristica della civiltà greco-romana. A quest'epoca Roma stessa sentiva i sintomi sempre piú accentuati della malattia che la macinava senza sosta e, lungo le frontiere, riusciva appena a parare i ripetuti colpi, ogni giorno piú gravi, arrecati dai popoli nel loro plurisecolare movimento di migrazione. In tale situazione, lo Stato romano aveva bisogno di soldati e li trovava principalmente in queste province non urbanizzate, anche se avevano un simulacro di *civitates*. Non è inutile aggiungere che, con l'arruolamento e poi con l'invio in altre province dei distaccamenti ausiliari, si spezzava qualsiasi legame di tribú e di comunità rurale, d'interessi e di solidarietà tra i membri della popolazione autoctona che aveva costituito l'originaria forza dei raggruppamenti di *gentes* [130]. I numerosi abitanti di *vici* e *pagi* erano rimasti dunque *in numero dediticiorum* e vivevano in *civitates* che possono esser denominate *dediticiae*.

Riguardo all'origine di simile organizzazione, il Mommsen ha dato già da lungo tempo una spiegazione, accettata da alcuni degli storici che si sono occupati del problema della Costituzione Antoniniana (Segré, Capocci, Bickermann), respinta da altri (Jones). Secondo il Mommsen Roma, al tempo delle sue prime conquiste, regolava rapidamente la condizione giuridica dei vinti, sia concedendo loro la cittadinanza romana, totale o parziale *(civitates sine suffragio)*, sia lascian-

[128] CIL, III, 14447, Cfr. V. Pârvan, *Histria IV*, AAR. S. II, t. XXXVIII, 1916, pp. 633—637 e la nuova lettura, certo plausibile, proposta da I. I. Russu, *Un litigiu de hotărnicie din Scythia Minor*, SCIV, VI, 1—2, 1955, p. 75 segg.

[129] Cfr. M. Rostovzev, *op. cit.*, p. 304.

[130] Cfr. C. Daicoviciu, *Ein neues Militärdiplom aus Dazien*, «Dacia », N. S., I, 1957, p. 203.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

doli nelle loro vecchie *civitates*, divenute *foederatae*, con speciali obblighi verso il conquistatore, ma con autonomia locale. Piú tardi però, e specialmente nella fase finale delle conquiste, Roma non si affrettava piú a stabilire lo statuto dei nuovi sudditi. Giuridicamente, essi rimanevano nella situazione precaria di *dediticii*. Praticamente, continuava ad esistere una certa autonomia locale, dato che lo stato romano non aveva — né avrà mai — un apparato amministrativo e fiscale in grado di rendere inutile il concorso dei sudditi stessi. Questa «autonomia tollerata» era però precaria. Di piú: dal punto di vista giuridico, era nulla [131].

È vero che con la *lex data* o la *lex provinciae* si stipulavano tutte le condizioni legali dello statuto dei nuovi sudditi. Noi non conosciamo però che pochi casi di simile regolamentazione giuridica e non è escluso, almeno per certe province considerate meno sicure, che tale statuto non sia stato accordato *de jure*, anche se, praticamente, la vita sul posto continuava il suo corso.

Esistevano certamente anche *vici* e *pagi* legati direttamente alla direzione amministrativa della città. In epoca ellenistica e romana si constata abbastanza spesso il raggruppamento di abitati piú piccoli e con scarsa popolazione in una sola *civitas* o *polis*. In questo senso conosciamo il caso della città di Orcistus in Frigia che, probabilmente nel corso del III sec. dell'e.n., ha perduto il suo rango di *civitas* per divenire *pagus* della vicina città di Nacolia [132]. Tale documento, molto importante per il problema che c'interessa, non è stato preso in esame fin'ora, sebbene dal suo testo appaia in modo evidente che anche molto dopo il 212 dell'e.n. esistevano differenze fondamentali tra la situazione degli abitanti d'una città e quella degli abitanti d'un villaggio. Considerando giustificata la lagnanza degli abitanti di Orcistus, Costantino il Grande nel 331 dà disposizioni perché tale ingiustizia venga riparata — *nomen et dignitatem reparans* — decidendo che alla vecchia città i cui diritti erano stati violati — *quae fuerant mutilata* — venga ridata la situazione che le spettava, *ius antiquum nomenque civitatis consecrans*. Dunque la richiesta della città era stata favorevolmente accolta dato che, come dice testualmente Costantino il Grande «*omnes ibidem sectatores sanctissimae religionis habitare dicantur*».

Anche in questo caso il Mommsen sottolinea la situazione relativamente privilegiata dei cittadini: «cives autem sunt non incolae omnes, sed tantum modo possessores; nam fuit hac aetate in civitatibus omnibus, sicut de Tarso scribit Dio

---

[131] *Staatsrecht*, III, p. 716 segg.

[132] CIL, III, 352 = ILS, II[1] 6091.

La disposizione è stata data ad Ablabius, praef. praet. Orientis:

Incol(a)e Orcisti, iam nu[nc] o[p]pi[d]i et
civitatis iucundam munificen-
tiae nostrae materiam praebue-
runt, Ablabi carissime et iucundiss[i]-
me. Quibus enim studium est urbes [v]e[l] no-
vas condere vel longaevas erudi[r]e vel in-
ter mortuas reparare...
huius mo[di nos]-
[t]ra[m] sententiam dedimus: na[m h]aec [q]ua[e]-
in p[r]e-
[c]em contulerunt et nominis [et d]i[g]nitatis
reparationem iure quae-
[r]unt. Obtinere proinde gra-
vitatis tuae intercessione[m et]
quae fuerant mutilata,
ad integrum prisci honoris
[r]educi sancimus, ut et ipsi
[o]ppidumque diligentia [sua]
[t]uitum expetito legum ad-
[q]uae appelationis splen-
[d]ore perfruantur...
Itaque N[a]-
[col][en[si]um iniuriam ultra in-
dulgentiae nostra[e] beneficia
perdurantem praesenti [r]es-
cri[p]tione removemus...

Nel suo commento all'iscrizione, Mommsen dimostra che il *terminus post quem* di questa trasformazione si può stabilire tra gli anni 172—180, quando la città di Orcistus era condotta da quattro arconti.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

Chrysostomus (in Or. Tarsica altera: 2) πλῆθος οὐκ ὀλίγον ὥσπερ ἔξωθεν τῆς πολιτείας ». Se per l'epoca di Dione Crisostomo questa differenza di carattere sociale e giuridico era cosa corrente, piú d'un secolo dopo l'applicazione della *Constitutio Antoniniana* la differenza che risulta tra i diritti dei cittadini e quelli dei vicani potrebbe essere considerata una vera sorpresa, se non esistessero altri casi del genere: infatti, benché non conosciamo che pochi esempi di tale situazione, i documenti ci permettono tuttavia di intravedere la realtà, meglio di quanto non sia stato fin'ora tentato. Un caso diametralmente opposto a quello della città di Orcistus ci presenta Cesarea durante il regno di Giuliano l'Apostata: questi infatti, profondamente indignato a causa della demolizione d'un tempio da parte dei cristiani, decise di punire la città, non solo togliendole il rango di metropoli, ma interdicendole persino di continuare a portare il nome dell'imperatore Claudio, con l'obbligo di riprendere il suo vecchio nome di Mazaca. Il testo che ci ha trasmesso tale informazione — una lettera attribuita a Giuliano — aggiunge inoltre che, per punire in modo concreto la città, l'imperatore aveva condannato gli abitanti a pagare, oltre la grave multa di 1000 libbre d'oro, l'imposta della *capitatio*, come gli abitanti dei villaggi. La punizione inflitta da Giuliano agli abitanti di Cesarea acquista il suo pieno valore se rapportiamo la situazione di questi ultimi a quella, nettamente inferiore, dei contadini [133], dei quali abbiamo parlato sopra, situazione che può spiegarsi soltanto con il fatto che, ancora nel IV secolo, come già nel 212 dell'e.n., gli abitanti dei *vici* o *pagi* erano, per servirci dell'espressione di Dione Crisostomo, « fuori della città ». Un papiro, ancora inedito, del principio del quarto secolo, offre un nuovo argomento in questo senso [134]. Un rapporto dell'anno 308 presentato dai *sitologi* del villaggio di Karanis ci dà una lista completa di tutti i contribuenti. In tale rapporto — e questo è per noi di un particolare interesse — esistono due categorie di contribuenti, cittadini e paesani, che pagavano l'imposta in maniera e in proporzioni diverse: i cittadini, in numero di 23, appartenevano probabilmente alla città di Arsinoe o di Antinopolis, i paesani — 117 — al villaggio di Karanis.

I documenti citati qui sopra provano che anche dopo il 212 esisteva una differenza di trattamento tra i cittadini, divenuti cittadini romani e i contadini, sottoposti ad un altro regime fiscale e giuridico.

Ciò premesso, possiamo affermare che esisteva uno statuto generale per quei *cives* che erano tuttavia *in numero dediticiorum* e per quelle *civitates* che dovevano essere *dediticiae* secondo lo statuto personale dei loro abitanti. In questo caso tutte le riserve di fronte ad alcune conclusioni fatte da Gino Segré, Valentino Capocci e Joh. Stroux appaiono ingiustificate. La loro ipotesi che nel sec. III, come anche prima, esistessero simili *civitates dediticiae* può essere sostenuta. È vero che non si tratta — come credevano gli storici sopra ricordati —

[133] PG, 67, 1121 — 26; J. Bidez - Fr. Cumont, *Imp. Fl. Cl. Juliani epistulae, leges, poemata et fragmenta varia*, Paris, 1922, n. 32, pp. 39—40. Per le discussioni sull'autenticità o la non autenticità della lettera cfr. J. Bidez, *La vie de l'empereur Julien*, Paris, 1930, p. 217 e n. 17. Anche se continuerà ad essere considerata apocrifa, è tuttavia certo che questa lettera riflette una situazione ben nota nel sec. IV.

[134] Questo documento apparteneva a un certo Aurelio Isidoro (P. Cairo, *Journal d'entrée* 57033, inedito). Cfr. A. R. Boak, *An Egyptian Farmer of the Age of Diocletian and Constantine*, in « Byzantina-Metabyzantina » I (1946), pp. 39—54; Idem, *The Population of Roman and Byzantine Karanis*, «Historia», IV, 2—3, 1955, pp. 161—162.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

di *civitates* nel senso classico della parola *(= urbes, poleis)*, ma di *civitates* di carattere amministrativo, di tipo rurale, che certamente l'amministrazione e la politica imperiale non confondevano con le altre.

Possiamo cosí rivenire alle linee 8—9 del testo del papiro Giessen, ed eliminare il forzato legame tra la formula χωρὶς τῶν δεδειτικίων e il verbo δίδωμι e accordare questa formula limitativa col genitivo assoluto μένοντος κτλ. Questo non vuol dire però che tutti coloro i quali non hanno accettato l'interpretazione di P. M. Meyer siano d'accordo sulla restituzione della lacuna della linea 9 — circa 21-22 lettere — la quale, necessariamente, deve comprendere, alla fine, una parola con la terminazione al genitivo plurale in -άτων. Ciascuno ha restituito tale lacuna in funzione del suo parere sul carattere generale della *Constitutio Antoniniana*.

Cosí, secondo P. M. Meyer e Wilcken, il genitivo assoluto delle linee 8—9, indicherebbe il fatto che, indifferentemente dalla concessione della cittadinanza, restava inalterato qualsiasi altro statuto di *civitas*: [μ]ένοντος [παντὸς γένους πολιτευμ]άτων. Per Gino Segré e Valentino Capocci, questo genitivo assoluto esprime la clausola secondo la quale — dato che la concessione della cittadinanza del 212 sarebbe stata generale, senza eccezioni di sorta — lo statuto di tutte le città *(civitates)* dell'impero rimaneva immutato per il fatto che i rispettivi abitanti erano divenuti cittadini romani, ad eccezione delle *civitates dediticiae*. Ora noi non conosciamo quale fosse lo statuto di queste *civitates dediciae* o *stipendiariae*, come le denominano i due storici citati, e ancor meno sappiamo quale mutamento ha avuto luogo nel 212. In cambio sappiamo che, prima del 212, sia dal punto di vista dei diritti degli abitanti della città rispettiva, sia da quello dei rapporti con Roma, esistevano piú categorie di *civitates* nel senso largo della parola. Tra queste categorie di *civitates* dobbiamo aver presente, d'ora in avanti, anche quelle larghe zone rurali che, come abbiamo visto sopra, avevano la stessa denominazione nella terminologia amministrativa romana. Basti ricordare il fatto che, almeno sino al 212 dell'e.n., soltanto le colonie godevano pienamente del diritto romano, mentre i municipi continuavano ad avere soltanto lo *ius Italicum* e le città alleate *(civitates foederatae)* avevano ciascuna uno statuto proprio, certo con clausole comuni a tutte, ma anche con differenze che derivavano dal modo com'era stato stipulato, tra la città rispettiva e Roma, quel *foedus* necessario all'accordo politico tra conquistatore e conquistato. [M]ένοντος [παντὸς γένους πολιτευμ]άτων, proprio quando tutti gli abitanti delle città in ogni caso, divenivano *cives romani optimo jure* è, secondo noi, un non senso [135].

[135] Cfr. E. Kornemann in R.E., XVI. B., col. 575.

Non si può negare che anche dopo il 212 dell'e. n. appaiano nuove colonie. Il fatto però che incontriamo tali colonie persino in Italia — Colonia Veneria Augusta Alexandriana (CIL, X, 1117) del 240 e.n.), colonia Augusta nova Gallieniana (CIL, V, 327) oppure Colonia Concordia Iulia Valeria Felix dell'epoca di Diocleziano a Capua (CIL, X, 3867) — prova in modo evidente che queste colonie nuove non avevano neppure lontanamente il ruolo delle precedenti e che la situazione giuridica dei loro abitanti non poteva essere per nulla diversa, dopo il 212, da quella degli abitanti di altre città, tanto nelle province quanto, e specialmente, in Italia.

La fondazione di nuovi *municipia*, soprattutto in Africa, all'epoca di Diocleziano, rinforza invece la nostra convinzione che la concessione del rango municipale a certi *castella* corrispondeva perfettamente alla politica romana in questa provincia tra la fine del III e l'inizio del IV secolo e sottolineava in modo essenziale la nuova qualità giuridica dei rispettivi abitanti. Cfr. Kornemann, R. E. XVI. B. col. 608). E questo vuol dire che, mentre la differenza tra *vicus* e *pagus* da una parte e *municipium*

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

Certo non poteva rimanere inalterata la costituzione d'una città, innanzitutto nel senso dei rapporti rispetto a Roma, se tutti gli abitanti di queste *civitates* divenivano in modo automatico cittadini romani. È poco probabile, d'altra parte, che, come crede il Johnson [136], tale clausola debba esser messa in rapporto col fatto che i nuovi cittadini non fossero esonerati da *munera personalia* e *patrimonalia*, da δημοτικαὶ ὑπηρεσίαι *(munera sordida)* o da βουλευτικαὶ λειτουργίαι. Non c'era ragione di riaffermare nella *Constitutio Antoniniana* simile clausola, da molto conosciuta nell'impero e proprio in quella forma. Un editto di Augusto per la città di Cirene dichiara che non tutti coloro che hanno ottenuto la cittadinanza romana sono esonerati dagli obblighi municipali locali [137]. La clausola compresa nella lacuna della linea 9 deve dunque avere un altro significato e, conseguentemente, deve esser formulata in modo diverso.

Prima di tentare questa nuova restituzione della lacuna, è forse necessario ricordare ancora una volta le diverse lezioni proposte fin'ora. Bickermann e tutti quelli che l'hanno seguito — G. de Sanctis e, in parte, e solo per breve tempo, Schönbauer — credevano di poter leggere [μ]ένοντος [τῷ φίσκῳ τοῦ λόγου ἀπαραβ]άτως, il che accentuava soltanto la posizione rispetto al fisco dei nuovi cittadini romani. Maggior numero di seguaci ha trovato la formula proposta da Ad. Wilhelm. Tutti coloro che hanno accettato la sua ipotesi, considerano che la concessione della cittadinanza romana nel 212 è stata assolutamente generale, con eccezioni così insignificanti, dal punto di vista del numero e del valore sociale, che la lacuna della linea 9 doveva inevitabilmente contenere una formula che indicasse come, a cominciare da quella data, nessuno rimaneva fuori da una città — la sola unità giuridica che potesse determinare la qualità di cittadino, per il fatto stesso di averlo accolto nel suo seno. Questo è il senso della lezione proposta da Ad. Wilhelm — [μ]ένοντος [οὐδενὸς ἐκτὸς τῶν πολιτευμ]άτων. Abbiamo visto però quale fosse la reale situazione: i membri di quelle *civitates* delle regioni rurali provinciali non hanno ricevuto la cittadinanza e hanno continuato ad essere quasi « nullius certae civitatis » — cioè non sono divenuti membri d'una comunità urbana nella quale avrebbero potuto godere del diritto di cittadinanza. L'interpretazione data dal Wilhelm non corrisponde alla realtà da noi messa in evidenza ed è quindi necessario trovare un'altra versione che non sia in contraddizione con la realtà dei fatti.

Questa versione deve soddisfare due condizioni che risultano categoricamente dallo studio del materiale documentario: 1) in primo luogo, tutti coloro che sono *in numero dediticiorum... nullius certae civitatis* — non fanno parte d'una vera città *(urbs* o *polis)* ma costituiscono quelle *civitates dediticiae* le quali, nel 212, non avevano ricevuto in blocco la cittadinanza; 2) poi, per il fatto stesso che gli abitanti delle città divengono tutti cittadini romani, scompare automaticamente la differenza giuridica tra *colonia*, *municipia* e *civitates foederatae*.

---

o *civitas* dall'altra era essenziale, sia dal punto di vista giuridico che da quello fiscale, la differenza invece tra *municipium*, *civitas* e *colonia* consisteva nel grado di sviluppo urbano di quel centro o nel fotto di avere o no gli organi rappresentativi dei potere statale.

[136] Johnson, *Municipal administration in the Roman Empire*, pp. 191—192 e 549—550.

[137] JRS, XVII, 1927, p. 35.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

In funzione di questi due aspetti, crediamo che le linee 7—9 dovrebbero esser completate come segue: Δίδωμι τοί[ν]υν ἅπα[σιν ξένοις (sc. peregrinis) τοῖς κατὰ τ]ὴν οἰκουμένην π[ολιτ]είαν Ῥωμαίων, [μ]ένοντος [δ' οὐδενὸς γένους πολιτευμ]-άτων (sc. constitutionum), χωρ[ὶς] τῶν [δε]δειτικίων.

Prima di chiudere tale discussione, non ci resta che da fare un accenno alle cause che hanno provocato da una parte la concessione della cittadinanza romana con l'editto di Caracalla e, dall'altra, l'esclusione da tale diritto di un cosí gran numero di sudditi romani, molti dei quali erano già da quattro secoli sotto la dominazione romana, altri da un secolo e mezzo. Rimane sottinteso che non hanno potuto ricevere questa cittadinanza i popoli recentemente venuti entro le frontiere romane, tribú o gruppi piú ristretti, colonizzati *ad praestanda tributa*, secondo la formula d'un vecchio documento romano [138].

L'unificazione delle forme amministrative, fiscali e giuridiche dell'impero romano rendeva necessaria simile riforma. Perché dunque s'è limitata agli abitanti delle città? Crediamo che l'argomento addotto da Dione Cassio rimanga valido. La *vicesima hereditatum*, che, sotto Caracalla, era aumentata dal 5% al 10%, rappresentava una delle imposte piú redditizie per l'inestinguibile sete di fondi dell'impero romano. Invece la concessione della cittadinanza romana agli abitanti di *vici* o di *pagi* non solo non avrebbe assicurato il reddito dell'imposta sull'eredità — dato che era ancora frequente la proprietà collettiva di famiglie o addirittura di comunità rurali — ma avrebbe esonerato gli stessi contadini da altri obblighi fiscali e militari senza i quali l'intiero edificio dello stato romano — questa gigantesca macchina per smungere denari, energie ed uomini — non avrebbe piú potuto rimanere in piedi. Se si aggiunge a questo l'imperiosa necessità di avere una riserva umana intatta per le continue ed immense leve di truppe, sempre piú necessarie all'impero, di anno in anno, abbiamo sufficenti elementi per comprendere le cause dirette della situazione inferiore, da tutti i punti di vista, nella quale rimangono, anche dopo il 212, gli abitanti dei villaggi dell'impero romano. Ma ancora un fatto merita di ritenere la nostra attenzione: per lo Stato romano, sorto da una vecchia città, la quale, via via che s'ingrandiva, aggiungeva nuove città al nucleo iniziale, la vera ed unica forma d'organizzazione degna di un cittadino era l'*urbs*, era la *polis* greca. La mentalità di tutti coloro che avevano da dire una parola sulle riforme necessarie allo stato, era una mentalità urbana, formatasi nelle condizioni sociali ed economiche greco-romane. Per questo, oltre che per le cause sopra ricordate, con l'editto di Caracalla hanno ricevuto la cittadinanza romana soltanto gli abitanti delle città [139].

E, per finire, dobbiamo attirare l'attenzione su un ultimo fatto che non è stato preso in considerazione da quanti si sono occupati di tal problema. La biografia di Caracalla ci informa che anche dopo il 212 — cosa particolarmente interessante — l'imperatore ha continuato ad occuparsi dell'organizzazione delle città della Tracia e dell'Asia minore. Non crediamo che possa considerarsi una semplice coincidenza il fatto che, tra le regioni riorganizzate, si trovano tanto la Tracia che l'Asia minore [140]. Non è escluso che quest'informazione sommaria

[138] CIL, XIV, 3608.

[139] Secondo M. Rostovzev, nella sua *St. ec. e soc. dell'impero romano*, II ed., 1953, v. pag. 483, l'origine di questa misura dev'essere ricercata nell'ostilità dell'imperatore contro le classi superiori, ostilità illustrata dalle stragi che, proprio in quel periodo, vennero perpetrate ad Alessandria.

[140] Erodiano IV, 8, 3 e 6.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

si riferisca non alle vere e proprie città, ma a quelle *civitates* cosí frequenti in Tracia e Frigia, le quali, lasciate fuori dall'unificazione giuridica e amministrativa proclamata dalla *Constitutio Antoniniana*, avevano certamente bisogno di uno statuto nuovo, comune a tutte le comunità rurali del genere. Infatti è difficile ammettere che tali *civitates*, sebbene prive dei diritti di cittadinanza accordati agli abitanti delle città propriamente dette, non abbiano tuttavia preoccupato Caracalla. L'attenzione ch'egli accorda alla vita urbana del suo tempo si è estesa anche a dettagli che, generalmente, non sono conosciuti. Basti ricordare, per limitarci a un solo esempio, che, nella sua precisa volontà che le nuove metropoli dell'Egitto, cui Settimio Severo aveva recentemente accordato l'autonomia amministrativa, avessero ciascuna una vita locale secondo il modello di tutte le altre città greco-romane, Caracalla ha promulgato un editto che puniva gravemente quei consiglieri municipali che, nel fuoco delle discussioni, maltrattavano i pritani o gli altri consiglieri[141]. Oltre al colore locale, abbastanza suggestivo, che tale dettaglio ci offre, si può indovinare nella decisione di Caracalla una speciale cura, fin'ora insufficentemente apprezzata, per la regolamentazione della vita pubblica. In quest'ordine di idee la notizia che ci è stata trasmessa da Erodiano può essere interpretata anche nel senso di un'organizzazione di quelle *civitates* rurali, nella condizione nuova creata dall'editto del 212 e.n.

Con questo possiamo concludere questa lunga esposizione. I documenti addotti in discussione permettono, secondo noi, di precisare il senso della clausola limitativa compresa nel testo del papiro di Giessen e di apprezzarne il valore in modo piú conforme al pensiero giuridico e all'azione politica dei Romani per quanto concerne il problema contadino. Tale problema d'altra parte sta diventando sempre piú il centro nevralgico degli studi storici sugli ultimi secoli della storia romana. Senza conoscere tutti i documenti sui quali posa specialmente questo studio, senza conoscere il papiro di Giessen, ma possedendo quant'altri mai sia l'immenso numero di documenti dei volumi del C.I.L., sia l'intiera soprastruttura giuridica e politica dello stato romano, il Mommsen ha avuto in questo problema la chiara intuizione di quella realtà che il nostro studio ha cercato di ricostruire con i mezzi oggi a nostra disposizione[142].

EM CONDURACHI

[141] P.M. Meyer, *Juristische Papyri*, p. 348, n° 72.

[142] Non è inutile ricordare ancora una volta il fatto che pure M. Rostovzev, *op. cit.*, p. 483, esprime i suoi dubbi per quanto riguarda la concessione generale della cittadinanza romana alla popolazione rurale.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro